# RISPOSTA DEL CARDINAL BELLARMINO A DVE LIBRETTI,

Vno de' quali s'intitola

*Risposta di vn Dottore di Theologia, ad vna lettera scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. publicate contra li Signori Venetiani.*

Et l'altro,

*Trattato, & resolutione sopra la validità delle Scommuniche di Gio. Gersone Theologo, & Cancellier Parisino, tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà in opusculi due.*

Baronio e Bellar.

Stampata in Roma, & ristampata in Milano. M. DC VI.

*Con licenza de' Superiori.*

# RISPOSTA DEL CARDINAL BELLARMINO.

## Ad vna lettera ſenza nome di Autore.

*Sopra il Breue di Cenſure dalla Santità di Paolo Quinto, publicate contro li Sign. Venetiani.*

VESTA nuoua licenza di ſtampare libretti in Venetia ſenza nomi di Autori, ſenza licenza del Superiore Eccleſiaſtico, ſenza notare il tempo, & luogo della Stampa, è vn ſegno manifeſto, che la diſubidienza và creſcendo con euidente pericolo della Fede. Perche il ſacro Concilio generale Tridentino non per altro hà ordinato nella Seſſione 4. che non ſi poſſino ſtampare libri di coſe Sacre ſenza nomi di Autore, & approuati prima dall'Ordinario, ſotto pena di Scommunica, & l'approbatione ſi vegga nel principio del Libro, ſe non per chiuder la porta all'hereſie, le quali per via di ſimili libretti ſogliono introdurſi nelle Città, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Venetiano non ſi ſtima più l'auttorità del ſacro Concilio nè la Scommunica da eſſo minacciata, nè il pericolo dell'hereſie, & che ogni giorno vengano fuora libretti

pieni di errori senza nome di chi li hà composti, & senza nessuna approbatione: che può giudicare altro, se non che in breue sia quella Città, senza accorgersene, per trouarsi infetta della peste dell'heresia, la quale non solo è perniciosa alle anime, alle quali toglie il fondamento della salute: mà anco è la perturbatione, & rouina delli stati. Ma già che io non posso à tanto male porgere più efficace rimedio, non lasciarò di fare quel poco che posso, con refutare simili libretti quando mi venghino alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, & doue non arriuarà vna risposta, arriuarà l'altra, & con l'istesso Spirito di santa charità procuraremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'Onnipotente Dio, che con occhi di misericordia risguardi quelli, che per giusto suo giudicio cominciano à mostrarsi di essere dati in senso reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che si intitola Dottore di Theologia, & risponde, ò finge di rispondere ad vn suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimãdato, se le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Venetiani fussero valide, ò inualide, & se non ostante simili censure potesse nella sua Chiesa celebrare le Messe, & ministrare i Sacramenti, come prima faceua. La risposta sua è, che le soddette censure sono inualide, & nulle; & che senza scrupulo possono i Sacerdoti in Venetia, & nel resto dello stato celebrare le Messe, & i diuini officij, & ministrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta questa materia ad otto propositioni. Noi dunque proporremo fedelmente le sue propositioni, & à ciascheduna aggiogneremo la risposta, & lasciaremo che gl'huomini giuditiosi considerino, se questo Teologo è Dottore, ò seduttore: & acciò non si possa lamentare, che habbiamo tralasciato alcuna cosa, metteremo le sue parole.

Pri-

## Prima propositione dell'Autore.

*LA potestà, che hanno i Principi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come Principe temporale di Stati, & Prouincie che possede è loro concessa immediatamente da Dio senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auuertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Principe, & l'vbedire del suddito in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, ò iure belli; in maniera che tutti quei Principi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel trono del Principato, sono giusti & legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'autorità da Dio di commandare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di gastigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.*

## *Risposta.*

QVESTA prima propositione contiene duoi chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo, che è più chiaro: se quella parola, senza eccettione, s'intenda senza eccettione di sudditi è erronea, perche sopra de' Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti li Autori Catholici, se bene come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche non ci è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Prencipi, ò priuati che siano. Se s'intenda senza eccettione de negotij & casi, è propositione similmente

heretica, perche secondo le Scritture sante, & i sacri Concilij, i negotij spirituali non sono sottoposti a' Laici, mà solo alli Ecclesiastici, & in questo sono concordi tutti li Dottori, così Theologi, come Canonisti. Mà veniamo alla parola immediatamente. Questa parola può intendersi in due modi; primo che i Principi, inquanto Superiori hanno immediatamente da Dio potestà di commandare a' loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, & questo è vero, & nessuno l'hà mai negato, essendo che non saria Superiore, se non potesse commandare, & non saria suddito, se non fusse obligato ad obedire; & così commanda Dio nelle Scritture sacre, & l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo Superiore. Secondo che i Principi secolari habbiano da Dio immediatamente per sudditi questi ò quei popoli, come per essempio il Rè Christianissimo li Francesi, il Rè Catolico, li Spagnuoli, la Republica di Venetia, i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole à confessarlo. Perche dichiarando la sua propositione dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati, per elettione, per heredità, per donatione, & iure belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non sono diuini, ma humani, & se mediante questi titoli l'huomo acquista dominio, & potestà sopra di questi ò di quei popoli, dunque non hà tal potestà da Dio immediatamente; ma mediante la elettione come l'Imperatore & il Rè di Polonia, ò mediante la successione hereditaria, come li Regi di Spagna & Francia, ò mediante la donatione, come li Principi feudatarij, ò mediante la giusta guerra, come già Gottifredo, & altri Signori acquistorno la terra santa. Onde chi domandasse al Rè Christianissimo, con che ragione possiede la Francia, non direbbe, iure diuino, ma per ragione di successione hereditaria, &

chi

chi dimandasse al Doge di Venetia con che ragione hà il suo principato, non risponderebbe per ragione diuina, ma per elettione humana. Et questa è la differenza, frà il Principato Ecclesiastico del Papa, & i Principati secolari, & politici: che il Papa non solo commanda à tutti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li Superiori commandino a' sudditi: mà perche hà da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi: e se bene il Papa si elegge dalli Cardinali, nondimeno non hà la potestà da' Cardinali, ma da Dio, ilquale disse à S. Pietro, & in lui alli successori, Pasce oues meas. Et questo si dimostra con vna euidentissima ragione, perche il Papa non può alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia, nè Città, nè persona, nè è possibile che sia vero Papa, & non sia Superiore di tutti li Christiani, & questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Mà li Regi, & Principi secolari possono perdere i loro sudditi, ò tutti, ò parte: & possano loro stessi alienare qualche Città, ò Prouincia; & sottoporla ad vn'altro Principe, & così non hauere più potestà sopra quella Città, ò Prouincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino, mà humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo Pontefice, ò sia il Collegio de' Cardinali, ò il Concilio generale, ò l'istesso Sommo Pontefice, perche la potestà Papale, essendo immediatamente da Dio non è sottoposta alla volontà di creature. Il contrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà ò da popoli, ò da Principi superiori, & tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere; & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici. Ilche tutto auuiene, perche la potestà loro non è da Dio immediatamente, ma da gl'huomini. Et se li Principi secolari non hanno potestà da Dio immediatamente sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra de' Chierici, i quali sono esenti, come diremo appresso per ragione humana, & di-

uina. Dunque la propositione vera sarà questa, i Principi secolari non hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamenre, mà mediante qualche giusto titolo humano, & sopra de' Chierici habitanti ne' loro dominij, non hanno potestà nè diuina, nè humana.

## *Autore.*

*LA dottrina non è mia, è dell'Apostolo San Paolo nell'Epistola de' Romani nel cap. 13. anzi è dello Spirito santo, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse, le parole dell'Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo. Questo luogo esponendo S. Gio. Chrisostomo dice: Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politicas euertat, sed vt ad melius instituat; ostendens quod ista omnibus imperentur, & monachis, & Sacerdotibus, non solum sæcularibus, id quod statim in initio declarat. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita fit, etiam si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue tandem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.*

## *Risposta.*

L'Autorità di S. Paolo al cap. 13. della epistola alli Romani, parla della potestà in vniuersale, & insegna, che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; mà non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo, che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fù quella di Moisè, & di Aron, & hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediante la successione, ò elettione, ò altro titolo humano. Et a quel testimonio di S. Gio. Chrisostomo sopra

S.Paolo, rispondo, che quel Santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'autorità di San Paolo obedire a' Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene anco è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che non sono contrarie alle Ecclesiastiche,& sono necessarie per il commercio,che hanno li Ecclesiastici con i laici: perche,come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia à questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari, sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici à vendere, & comprare à quel prezzo tassato: non perche siano obligati à quella legge, ma perche sono obligati à vendere, & comprare secondo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo,che è tassato dal Principe. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserua quella legge: non per questo può esser chiamato in giudicio, nè punito dal Principe laico, alquale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

## Autore.

*Laonde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn sommo Sacerdote, cioè Aron tutta volta nelle cose temporali, & nelle cause, & giuditij rimasero soggetti à Moisè loro Principe temporale, come ben proua il Couarruuias.*

## *Risposta.*

MOisè era sommo Sacerdote insieme con Aron, & era per diuina dispositione estraordinaria, maggiore dell'istesso Aron. Et se il Couarruuia dice il contra-

trario, noi habbiamo à credere più alle Scritture, & a' Santi Padri, che al Couarruuia, ilquale in materia della iurisdittione si è mostro sempre troppo partiale. Nel Salmo 98. si dice apertamente: Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius. cioè, Moisè, & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Essodo al cap.40. offerisce Moisè à Dio l'incenso, che era principal'officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap.8. consecrò Moisè come Sommo Sacerdote il suo fratello Aron, & li figliuoli dell'istesso Aron fece Sacerdoti, & offerse il sacrificio nella loro consecratione. Onde Filone Hebreo dottissimo nel terzo libro della vita di Moisè, nell'vltime parole dice, che Moisè fù Pontefice, Rè, & Profeta. Et S. Gregorio Nazianzeno in vna oratione fatta auanti di Gregorio Nisseno; dice che Moisè era Sacerdote de' Sacerdoti, & Principe de' Principi: & Sant'Agostino nella questione 23. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moisè & Aron erano Sommi Sacerdoti, & il medesimo torna a dire nel trattato sopra del Salmo 98. come anco S. Hieronimo nel primo libro contra Giouiniano, & prima di tutti questi San Dionisio Areopagita nel cap.5. della Gierarchia Ecclesiastica. Si che essendo Moisè sommo Sacerdote, non è marauiglia, se i Leuiti, che erano li Ecclesiastici di quel tempo, gli erano soggetti, come à proprio loro giudice, & capo.

## Autore.

*ET nella primitiua Chiesa non fù la distintione del foro. Percioche Giustiniano Imperatore fù il primo, ilquale à petitione del Vescouo di Constantinopoli concesse à gli Ecclesiastici, che nelle cause ciuili potessero esser giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedito, nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia, che gl'Ecclesiastici siano soggetti al Principe, & alli ministri del Principe temporale, come chiaramente si legge nella nouella Constitutione 85. di Giustiniano Imperatore.*

Ri-

## Risposta.

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura, & ne' sacri Concilij: perche al tempo della primitiua Chiesa San Paolo dimostra che il Vescouo haueua il suo tribunale,& giudicaua i suoi sudditi Ecclesiastici, come si vede in quel le parole nel 5. cap. della prima Epistola à Timotheo Vescouo di Efeso: Aduersus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus: cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accusà contra di vn Prete, se non sia prouata con due, ò trè testimonij. E nel Concilio generale Calcedonense, che fù celebrato prima che Giustiniano fusse nato nel Canone 9. si legge così: Si Clericus, aduersus Clericum habet negotium, non relinquat Episcopum suum, & ad sæcularia judicia non recurrat. Cioè che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere à Giudici secolari, hauendo il suo Vescouo per giudice: Come dunque dice questo nuouo Teologo, che nella primitiua Chiesa non ci era distintione di foro, & che Giustiniano fù il primo à permettere, che li Ecclesiastici fussero giudicati da' suoi Prelati? Ma che diremo, che non solo il Concilio Calcedonense, ma anco l'Agathense nel Can.32. dice: Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem Iudicem, Episcopo non permittente, pulsare. Et si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat, nec audeat criminale negotium in iudicio sæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartaginese, ancora più antico,& circa cento, & trenta anni prima del tempo di Giustiniano, nel Can.9. Item placuit, quisquis Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, seu Clericorum, si derelicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiā si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Concilio Mileuitano, similmente antichissimo, come il Cartaginese nel Can.19. dice così: Placuit, vt

quicumq; ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto sia falso, che prima del tempo di Giustiniano non ci fusse distintione di foro. Ma perche Giustiniano si vsurpò grande auttorità in voler giudicar le cause de gli Ecclesiastici, però Menna Patriarca di Costantinopoli domandò all'Imperatore, che almeno lasciasse alli Vescoui la cognitione delle cause ciuili, & l'Imperatore lo concesse. Et che ciò sia vero, che Giustiniano si vsurpasse troppa autorità, si vede chiaro, perche non solo s'intromesse à far legge sopra del Clero in cose temporali, mà anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de sãctissimis Episcopis, & l'altro, de sacrosanctis Ecclesijs. Et molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nondimeno tutti li Theologi & Canonisti, etiãdio l'istesso Couarruuias insegnano, che il giudicio delle cose spirituali, iure diuino, tocca solo alli Vescoui, & al Sommo Pontefice, come supremo Giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, mà anco dipoi, i sacri Concilij prohibiscono alli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da' Giudici secolari, come si vede nel Concilio Toletano terzo nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò vegga ogni vno quanto poco fondamento si possa fare in quella nouella Constitutione ottantesima terza (non ottantesima quinta mal citata dall'Autore) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso Imperatore nell'istessa Constitutione dice, che non può il Giudice secolare punire vn Ecclesiastico, se prima non sia spogliato dal Vescouo della dignità Clericale. Et vsa quelle parole, prius hunc spoliari a Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate, & ita sub legum fieri manu. Hora se l'Ecclesiastico non è sotto la mano delle leggi, cioè non è sottoposto alle leggi secolari, se prima non è dal Vescouo degradato, come può dal Giudice secolare esser giudicato, mentre ritiene la dignità Clericale? Et nell'istessa Constitutione dice l'istesso Imperatore, che le leggi Imperiali non si sdegnano di se-

guitare i sacri Canoni. Dunque hauendo i sacri Canoni ordinato, che li Ecclesiastici siano giudicati da' loro superiori Ecclesiastici, come si può osseruare l'istessa Constitutione, che determina il contrario? Aggiongo per vltimo, che tanto è parsa inconueniente questa determinatione di Giustiniano, che Federico Secondo Imperatore reuocò la sudetta legge di Giustiniano, & tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constitutione sua: Sane infidelium quorundam, & iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam disciplinam, & sacros Canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiasticam libertatem. Et più al basso: item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat, contra Constitutione Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit Actor à iure suo cadat, & iudicatum non teneat, & iudex sit tunc iudicandi potestate priuatus. Et molto prima di Federico l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il primo Canone del Concilio primo & secondo Constantinopolitano, & questo basti quanto all'auttorità di Giustiniano.

## Autore.

*NE perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contra le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicare potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini, come scriue il Gratiano cap. Futurã 12. q. 1. si caua da esse, che gl'Ecclesiastici non siano soggetti al Principe secolare. Poiche fu questo vn' eccesso*

*di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa & benigno, & pio; mà non già perche così nel vero sentisse. Conciosia cosa che se quello che disse Constantino fusse vero, nè anco gli Ecclesiastici potriano esser giudicati da' suoi Prelati, dicendo, ad Dei iudicium reseruamini, ilche saria vn grauissimo errore.*

## *Risposta.*

GRAN lode dà questo Autore à Constantino, poiche per farlo benigno, & pio lo fà bugiardo, dicendo, non già perche così nel vero sentisse. Mà acciò si vegga quanto degne di vn pio Imperatore siano le parole di Cōstantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'Historia Ecclesiastica al 2. capitolo. Disse Constantino a' Vescoui, Iddio vi hà constituiti Sacerdoti, & vi hà dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; mà voi non potete esser giudicati da huomini. Perilche aspettate frà voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese à quello essame; perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è conueniente, che l'huomo giudichi li Dei, mà quel solo, del quale è scritto, Dio stette nella Sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari sono chiamati Dei rispetto de' popoli, come più à basso vedremo, così li Sacerdoti sono Dei rispetto de' laici, ancorche siano Principi, come quì dice Constantino, & da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande Imperatore, che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, mà gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del Mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non potergli giudicare, mà si bene esser giudicato da loro; quanto più lo doueria confessare con fatti, & con parole il Doge di Venetia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser giudicati da'

ti da' loro Prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale hà la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezo del suo Ministro. Et così quando il Vescouo giudica vn Ecclesiastico inferiore, ò il Papa giudica vn Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Così dunque dice Constantino, che li Vescoui, che sono Dei rispetto de' laici, non possono esser giudicati da' laici, che sono huomini, & non Dei rispetto a' Sacerdoti. Mà che Dio solo hà da giudicare i Vescoui, ilche s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li Principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati, ma solamente da Dio per mezo del suo Vicario, che è il Sacerdote, ilquale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare, & così disse Dio à Moisè, Feci te Deum Pharaonis: ti hò fatto Dio del Rè Faraone, acciò lo giudichi, & lo castighi. Et che sia vero, che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vescoui, si vidde nella causa di Ceciliano Vescouo di Cartagine, che essendo accusato da Donatisti, Constantino non hebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò à Papa Melciade à Roma, & se bene all'vltimo anco esso Constantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, & con animo di domandare perdono a' Vescoui di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scriuono Ottato Mileuitano nel 1. libro contra Parmeniano, & S. Agostino nell'Epistola 48. & nell'Epistola 162. & altre molte.

## Autore.

*SONO dunque tutti gli Ecclesiastici, & i Secolari de iure diuino, soggetti al Principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue à Dio, così niuno è eccettuato dalla vbidienza, che si deue al*

*Prin-*

*Principe; perche come soggionge l'Apostolo: Omnis potestas a Deo est. Laonde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi secolari sono chiamati Dij. Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos iudicat. Percioche come esplicò il Rè Giosafat nel lib. 2. del Paralip. cap. 19. i Giudici secolari, non hominum, sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo, delli Principi secolari parlando, cita Christo in San Giouanni nel cap. 10. & conferma che a loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, come dottamente nota il Card. Bellarminio al cap. 3. del libro, che scriue de laicis.*

## *Risposta.*

SE si concludesse il contrario, cioè, Non sono dunque gl'Ecclesiastici, nè li secolari de iure diuino, soggetti al Principe secolare; ma li secolari de iure humano, li Ecclesiastici nullo iure, la conclusione si dedurria bene dalle cose dette di sopra: perche habbiamo dimostrato, che li Principi sono diuentati superiori di questo, & di quel popolo per titolo humano non per titolo diuino. Et se questo non è vero, mostri l'auuersario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccolga, che li Signori Venetiani siano padroni di Padoua, di Verona, & altre simili Città: & se si litigasse del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forse qualche passo della Scrittura? certo che non allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico possesso, & simili cose humane. Et se non possono prouare il titolo di ragione diuina sopra de' laici di Padoua, ò di Cipro, quando lo mostraranno sopra de Chierici? Ma io vò più oltre, & dico, che de iure diuino, tutti li laici etiamdio li Principi sono sottoposti a' Sacerdoti, & per il medesimo ius diuino i Sacerdoti non sono sottoposti a' Principi laici: come poco auanti confessò Constantino Imperatore. Perche secondo la Scrittura sacra, che

che è il ius diuino positiuo, i Sacerdoti sono pastori, & i laici, ancorche Principi sono pecore: i Sacerdoti sono Padri, & i laici sono figliuoli; & secondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è soggetta al pastore, & il pastore non è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, & il padre non è soggetto al figliuolo. Et bellissima è la comparatione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore percursum, & Principem irascentem, frà la potestà Ecclesiastica & secolare; la quale è seguitata communemente da' sacri Theologi, & è che si come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che insieme vnite compongono l'huomo: così nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica, ò vogliamo dire spirituale, & la potestà secolare, & temporale, & tutte due compongono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne, & la carne non è superiore alla ragione, se non quando gli si ribella: & la ragione indrizza, & regge, & commanda alla carne, & taluolta la castiga con digiuni, & vigilie: mà la carne nõ indrizza, nè regge, nè commanda, nè punisce la ragione così la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la può & deue drizzare, & reggere, & commandarli, & punirla, quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale, nè la può drizzare, nè reggere, nè gli può commandare, nè punirla, se non di fatto per ribellione, & tirannide, come hanno fatto taluolta li Principi Gentili, ò heretici. All'auttorità di S. Paolo già si è risposto di sopra, & è vero, che ogni potestà è da Dio, mà immediatamente, ò mediamente: & si come nessuno è eccettuato dall'obedienza, che deue a Dio, così nessuno è eccettuato dall'obedienza che deue al Principe, quando è suddito di quel Principe, & nelle cose nelle quali gli è suddito. E anco vero che il Principe in quãto Principe tiene il luogo di Dio, & però se gli deue obedire come a Dio, in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo

nell'epistola alli Efesi, nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo. Et il Card. Bellarmino, quando scrisse, che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura, lo fece per confondere li heretici Anabattisti, i quali insegnano, che nella Chiesa di Dio, non ci hanno da essere Principi secolari, ne tribunali, ne giudicij, ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto, che li Principi secolari, rispetto delli sudditi loro sono Dei; cosi hà detto, che li Sacerdoti sono Dei rispetto de' Principi secolari, veggasi il settimo capitolo del primo libro de Summo Pontifice, & altri luoghi simili: & però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino, dourebbe seruirsi della sua dottrina contro delli heretici, & non contra la Chiesa, cauando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cauano il mele.

## *Autore.*

*Seguita l'Apostolo, & dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'autorità, che hanno li Principi secolari di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona, conforme à quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone, doue parlando Iddio, dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che li Chistianissimi Imperatori, Giustiniano, & Theodosio nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica, sotto li titoli de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesiis, &c. A queste leggi commanda l'Apostolo che si vbidisca, & non si faccia resistenza; poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt, cioè fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.*

*Risposta.*

MIrabile è la Logica di quest'huomo, che sà cauare concluſioni da luoghi, doue non ſono. Et doue diſſe mai l'Apoſtolo, che i Principi ſecolari poſſino far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni perſona? Dunque potranno i Principi ſecolari far legge del modo di dir la Meſſa, & l'Officio diuino, & obligare i laici à dir Meſſà; & far voto di caſtità; & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario portar la ſpada, & tutti ſaranno obligati ad vbedire, poiche hanno autorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni perſona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinegaſſero Chriſto, & ſacrificaſſero a gl'idoli, erano obligati li Chriſtiani ſotto pena di peccato mortale ad vbidire, perche quando San Paolo commandaua che ſi vbbediſſe alli Principi, tutti li Principi erano infedeli, & ſecondo la dottrina di queſto nuouo interprete, dal commandamento di San Paolo ſi caua, che li Principi ſecolari hanno autorità di far leggi, in ogni materia, & che oblighino ogni perſona. Non ti accorgi quanti errori naſcano dalle tue parole? & pure aggiogni, che queſto è conforme à quello, che dice Salomone ne' Prouerbij, & non vedi che Salomone dice tutto il contrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iuſtà decernunt, dimoſtra chiaramente, che ſolo le leggi giuſte vengano dalla Sapienza diuina, & le altre che tal volta fanno i Principi, in coſe che a loro non toccano, o ſopra di perſone a loro non ſoggette, o altrimenti ingiuſte, le fanno da ſe ſteſſi, & non ſono approuate da Dio. Et a quello che aggiogni, che Giuſtiniano & Theodoſio hanno fatto leggi appartenenti à perſone Eccleſiaſtiche, & alli beni & diſciplina Eccleſiaſtica, già ſi è riſpoſto, che in queſto hanno eceſſo li termini della loro poteſtà, & quando dici a queſte leggi commãda

l'Apostolo, che si vbbidisca, dici vna grandissima, & euidente falsità. Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obedischano a' Superiori, & quãdo poco appresso adduce l'essempio de' Prencipi secolari, parla de' Principi, che all'hora erano infedeli, & però non si può intendere, che l'Apostolo voglia, che li Christiani obedischino a tali Principi, parlando de leggi appartenenti al culto diuino, ò alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua, che i Christiani obedissero, almeno per non scãdalizare, & per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili, che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

## Autore.

*IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Principe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe lo paga a Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico sole della Catholica scuola dice, che se li Chierici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de' Principi secolari. Finalmente concludo con S. Paolo dell'autorità del Principe: Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'autorità del Principe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio, li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dichiarato inhabile del grado Clericale, non passano più oltre. Ma acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo vbligati in conscienza di vbedire al Principe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.*

*Rispo-*

## Risposta.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, ò le corrompe, come gli piace: perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sunt enim ministri Dei ad tributa, nè anco quell'altra, Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima, ci sia il senso: tutta via non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, ò alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa, perche S. Paolo non dice che li Principi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per procurare la publica quiete, che così espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle paro le: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Nè S. Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario: per che dice, che il tributo è come vn salario, che si dà a' Principi per la fatiga, che fanno in gouernare i popoli: & certo è, che il salario non si dà a Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per gouernare i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, idest pro ipso, non significa pro Deo, mà pro recipiendo tributo seruientes: doue si è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che questo Autore allega S. Tomaso, per prouare che li Ecclesiastici sono stati liberati da pagare li tributi per priuilegio de' Principi. Questo veramente lo dice S. Tomaso, & è conforme all'historie, come diremo più a basso, mà non dice S. Tomaso quello che l'Autore pare che gl'impone, che non habbiano questo priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario, perche S. Tomaso dice, che li Principi con i suoi priuilegij hanno liberati li Ecclesiastici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale, volendo dire, che i Principi hanno in questo confirmato il ius naturale, che pure è diuino.

Quanto all'vltimo che questo Autore nega, che la Chiesa habbia potestà di punire con la pena della morte, non sò doue habbia letto tal cosa, se non appresso delli heretici Valdensi,& Hussiti, Marsilio de Padoua,& altri simili; che negauano la Chiesa hauere l'vna,& l'altra spada. Vero è, che la Chiesa non adopra la spada materiale, ne punisce con pena di morte i delinquenti, non perche non possa, ma perche non gli pare conueniente alla mansuetudine Ecclesiastica, & però rilassa simili delinquenti alla giustitia secolare. Ascolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib. de consideratione, scriuendo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis, sed is quidem pro Ecclesiâ, ille verò, & ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris: cioè l'vna,& l'altra spada, spirituale,& materiale è della Chiesa, mà la spirituale l'essercita la Chiesa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, mà al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et questa dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Estrauagante. Vnam sanctam de maiorit.& obedien. finisce l'Autore con dire, che S. Paolo quando dice, che si hà da obedire a' Principi, non dà consiglio mà precetto: il che è vero, mà s'intende, come s'è detto di sopra, che si hà da obedire al Principe da quelli, che gli sono soggetti per giusto titolo,& in quelle cose alle quali s'estende la loro autorità, d'onde ne seguita, che al Principe secolare non sono obligati ad vbidire gli Ecclesiastici, perche sono esenti: mà solo i laici, & questo in cose ciuili,& che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che non solo carcera gli Ecclesiastici, mà constrigne per forza cosi gli Ecclesiastici, come i laici a non seruare l'interdetto del Sommo Pontefice, essendo questa cosa puramente spirituale,& Ecclesiastica.

Secon-

## Seconda Propoſitione dell'Autore.

*CHriſto noſtro Saluatore, ſe bene come figliuolo di Dio vguale al Padre, eſt Rex Regum, & Dominus Dominantium: tuttauolta eſſendo veſtito della noſtra ſpoglia mortale, ſi auanti la ſua morte, come dopò la ſua ſantiſſima Reſurrettione, non eſſercitò la poteſtà di Principe temporale. Non hebbe Regno temporale, come diſſe à Pilato: Rex es tu? tu dicis, riſpoſe. Mà auuertiſci, che ſe bene ſon Re, tutta volta Regnum meum non eſt de hoc mundo, cioè temporale. La onde quanto quei popoli che furono da lui miracoloſamente ſatiati con cinque pani, & due peſci volſero farlo Rè, aufugit ne raperent, & facerent ipſum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde riſpoſe à quelli, che voleuano che ei ſententiaſſe in vna loro controuerſia, Quis me conſtituit iudicem ſuper vos? Anzi conobbe Pilato miniſtro di Ceſare per ſuo giudice. Non haberes in me poteſtatem, niſi tibi data eſſet deſuper, come nota S. Tomaſo nell'epiſtola alli Romani.*

## *Riſpoſta.*

QVeſta ſeconda propoſitione non hà che fare con li negotij preſenti, ne' quali non ſi tratta de' Regni temporali, mà di coſe Eccleſiaſtiche: & ſolo ſerue à moſtrare il mal animo, & gli errori dell'Autore. Dico dunque, che è vero, che Chriſto in quanto huomo mortale, non eſſercitò in queſto mondo la poteſtà di Principe temporale, perche venne, come eſſo diſſe, per patire, per ſeruire, per inſegnare al mondo il diſpreggio della robba, & de gl'honori, & con eſſempio d'humiltà, & obedienza, moſtrare a' ſuperbi, & diſobedienti la via del paradiſo. Filius hominis non venit miniſtrari, ſed miniſtrare, & dare animam ſuam redemptionem pro multis. Matt. 20. Filius hominis non habet vbi caput ſuũ reclinet. Lucæ 9.

Discite à me, quia mitis sum,& humilis corde. Matth.11.
Scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est,cum esset diues. 2.Corint.10.Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem,mortẽ autem Crucis. Philipp.2. Mà doueua l'Autore aggiognere, che Christo etiandio in quanto huomo, poteua se hauesse voluto pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Rè, ò Imperatore, come più gli fusse piaciuto, perche come dice S. Giouanni al cap.11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S.Paolo nel primo capo dell'Epistola al l'Hebrei, dice, Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Principe temporale, senza aggiognere,che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo,etiamdio in quanto huomo,non come Principe temporale, mà come Principe eterno superiore à tutti li Principi temporali, come dice S. Giouanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est primogenitus mortuorum, & Princeps Regum terræ. Et esso stesso: Data est mihi omnis potestas in cęlo,& in terra.Matth.28.La qual potestà non è propriamente temporale, perche è eterna, mà tuttauia è sopra tutte le cose temporali, & eterne. Mà che Christo habbia riconosciuto Pilato per Giudice,questo non si può dire, se non con errore. Perche Christo ancora in quanto huomo, era sommo Pontefice con potestà di eccellenza, anzi era capo de gl'huomini,& de gl'Angeli. onde non haueua superiore in terra, nè poteua da nessuno esser giudicato de iure, ma si bene de facto, quando esso così permetteua. Et questo significa l'Apostolo quando dice: Humiliauit semetipsum.Philipp.2.Onde à quelle parole: Non haberes potestatem aduersus me vllam,nisi tibi datum esset desuper. Nelle quali pare che Christo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio, si risponde, che in quel luogo per potestà s'intende permissione; & è il senso di quel luogo, che Pilato non haueria potuto far

niente

niente contra Christo, se Dio non l'hauesse permesso. come anco s'intende quell'altro luogo: Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. Luc. 22. Et questa è la risposta de' Santi Padri Chrisostomo, & Cirillo, mentre dichiarano il capitolo decimonono di S. Giouanni. Mà perche S. Tomaso sopra del capit. 13. dell'Epistola ad Romanos, intende quel luogo di San Giouanni della potestà che hanno i Principi da Dio, diciamo che la potestà di Pilato come ministro di Cesare era da Dio, dal quale descende ogni legitima potestà. Mà che quella potestà si estendesse sopra di Christo, nasceua dall'ignoranza di Pilato, ilquale non sapeua la dignità di Christo, & lo giudicò come vna persona priuata di quel paese, del quale egli era Gouernatore. come se hoggi fusse presentato al Giudice secolare vn Prete sotto nome di laico, & in habito di laico, lo potria giudicare con la potestà con la quale giudica gl'altri laici; mà non per questo seguita, che i Preti siano sottoposti al giudicio de' laici, nè Christo fosse sottoposto al giudicio di Pilato.

## *Autore.*

*Finalmente comandò che il tributo si pagasse al Principe secolare, cioè Cesare, reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. Alcuni s'oppongono à questa propositione con dire, che se bene Christo pagò il tributo à Cesare per se, & S. Pietro, tutta volta disse, che non era obligato à pagarlo: Nunquid filij debent soluere tributum? Nel che mostrò l'auttorità di Principe temporale, il quale è esente dal tributo. A questo dubbio si risponde, che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori, chiamati co'l nome de filij, non erano obligati à pagare quel tributo, & essendo egli del paese, & S. Pietro ancora affermò, che non erano obligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima diuinità, & dire, che come figliuolo di Dio non era obligato à pagare il tributo.*

Mà

*Mà perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo Sacramento, del quale erano incapaci quelli essattori del Principe, disse, Sed ne scandalizentur. Doue si vede quanto conto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri de' Principi secolari, con allegare vna vera, & reale, mà non da loro intesa esentione.*

## *Risposta.*

CHE Christo commandasse, che si pagasse il tributo à Cesare, è vero: mà non è à proposito: poiche nessuno nega, che si deue pagare a' Principi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S. Paolo: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, &c. Rom. 13. Mà quanto al tributo che pagò Christo per se & per S. Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsilio di Padoua, ilquale disse, che Christo pagò il tributo non condescensione, sed necessitate coactus. La quale heresia fù condannata da Papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia lib. 4. par. 2. cap. 37. Perche non alleghi altra esentione à prouare che Christo non fusse obligato à pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese erano chiamati co'l nome di Filij: & perche haueua la diuinità, secondo la quale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio non era obligato. La prima ragione è del tutto friuola & vana: perche non solo quei del paese, non erano esenti, mà essi soli erano obligati à pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al cap. 30. doue fù imposto tributo à tutti li figliuoli d'Israele, che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due dramme: & questo tributo poi se lo pigliorno li Romani, come scriue Giuseppe nel 7. libro de bello Iudaico capit. 26. La seconda ragione fà Christo esente in quanto Dio, non in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo le era obligato: & questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua.

ua. Il medeſimo ſi raccoglie dal tuo diſcorſo, perche tu vuoi prouare, che Chriſto non fù Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, che Chriſto commandò che ſi pagaſſe il tributo al Principe ſecolare. La qual ragione non hà forza neſſuna, ſe tu non aggiogni che Chriſto pagò il tributo. Et perche quì conſiſte la forza della tua ragione, però fai l'obiettione contro di te ſteſſo, dicendo, che alcuni s'oppongono con dire, che Chriſto non era obligato à pagare il tributo, mà lo pagò per non ſcandalizare gl'eſſattori del tributo. Hora io ti dimando, Chriſto come huomo era obligato, ò non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno di Marſilio condennato per heretico: ſe dici, che non era obligato, confeſſi che la tua ragione non hà forza veruna, & non parli à propoſito. La verità è che Chriſto etiamdio come huomo, & anco gl'Apoſtoli non erano obligati à pagare quel tributo; perche Chriſto come huomo, non era perſona humana, ma diuina, nè era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, che è Rè ſopra tutti li Rè, & però non era obligato pagare il tributo a neſſun Rè. Et perche quando vn Principe non è obligato pagare, manco la ſua famiglia è obligata pagare, però nè anco gl'Apoſtoli, che erano la famiglia di Chriſto, erano obligati pagare. & da queſto raccolgono S. Girolamo in cap. 17. Matthæi, & S. Agoſtino nel primo libro delle Queſtioni Euangeliche q. 23. che li Clerici non ſono obligati pagare tributi à Principi ſecolari, perche ſono della famiglia di Chriſto, & per honor di Chriſto ſono eſenti. Tralaſcio di riferire il reſto delle tue parole intorno à queſta ſeconda propoſitione, perche ſono coſe leggieri, & non hanno biſogno di riſpoſta, non eſſendo contro di noi.

## Terza Propositione dell'Autore.

*Non hauendo il Signor nostro Giesu Christo essercitato l'autorità di Principe temporale, non è il douere di dire, che questa autorità habbia lassata à S. Pietro, & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario, non è da più del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattando di questa materia, & il Card. Bellarmino de auctoritate Papæ, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Testamento, di affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus: dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. So bene che alcuni citano oltre i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine, non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso d'Aquino de regimine Principum, che nel cap. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: mà quel libro non è di S. Tomaso, come ben dimostra il Card. Bellarmino nel libro de potestate Papæ, &c.*

## *Risposta.*

Questa terza propositione è simile alla seconda; perche non fà a proposito dell'intento principale dell'Autore: & solo serue a dimostrare la mala volontà sua, & la poca sincerità in citare gli Autori. Non fà a proposito, perche l'intento suo è di mostrare, che la sentenza di Scommunica, & d'interdetto, fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. sia nulla, & inualida, al che tanto vale il dire: Il Papa non è Rè temporale del mondo, quanto s'hauesse detto il Rè di Francia non può mandare in galera nessuno, perche non è Vescouo, perche per fulminare sentenza di Scommunica, & d'interdetto, non si

ricerca autorità Regia, & temporale, mà Pontificia, & spirituale: come per mandare in galera non è necessaria la potestà spirituale, bastando la temporale. La poca sincerità nel citare gli Autori, si può vedere in quello che allega del Soto, & del Bellarmino, perche nè l'vno, nè l'altro vsa quei termini immodesti di dire, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Testamento di affirmare, che Papa est Dominus totius orbis directè in temporalibus, dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata. Non si trouerà ne i nostri scritti quella marauiglia, che costui finge: nè meno che habbiamo detto, che sia dottrina scandalosa, & senza nessuna ragione quella de Canonisti; anzi non habbiamo detto, che sia de Canonisti assolutamente: perche sappiamo, che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri, & il Soto allega per se Gio. Andrea, & il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata, & il Nauarro, & poteua allegare Innocentio IIII. nel cap. Nouit, de iudicijs, & la Glosa nell'istesso luogo, doue pone la distintione directe, vel indirectè. Et la differenza, che è fra questi Autori non consiste in dare, ò torre al Papa la potestà suprema nelle cose temporali, perche tutti lo concedono, eccetto gl'heretici; mà consiste nel modo, perche alcuni hanno creduto ch'il Papa habbia quella potestà in quel modo, che l'hanno i Principi secolari: altri hanno hauuto opinione, che la potestà del Papa propriamente & in se, sia spirituale, mà che per ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle cose temporali, con pienissima autorità, come dimostra fra gl'altri diuinamente l'Autore dell'opusculo de regimine Principum, lib. 3. cap. 11. & 13. ò sia S. Tomaso, ò altro, perche il Bellarmino non nega assolutamente quell'opusculo esser di S. Tomaso, mà riferisce ch'alcuni ne dubitano, non senza causa, perche in quell'opusculo si racconta vn'historia, che successe dopò la morte di S. Tomaso, & l'istesso Bellarmino

dice,

dice, che può ſtare, che quell'hiſtoria ſia ſtata inſerta dipoi in quel libro da qualche altro, & però non ſi fermando in quella riſpoſta, che quel libro non ſia di S.Tomaſo, nè aggiogne vn'altra più ſoda, & è di dichiarare vna ſentenza di quel libro con altre ſentenze del medeſimo libro. Ma non ſi può perdonare la temerità grande, che vſa queſto Autore, mentre parlando di ſacri Canoni, dice: So bene che alcuni citano oltre de i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine non poſſono hauere vguale autorità, dico, citano S.Thomeſo, &c. Queſto è vn grande ſprezzo de ſacri Canoni, quale non ſi è mai ſentito in bocca di Catholici: perche coſtui, per quanto ſi vede, non ſi cura ſe la ſua dottrina ſia contraria a' ſacri Canoni, ò a quelli conforme, ma nè anco ſi degna riſpondere a chi li propone, come ſe non haueſſero autorità alcuna: dipoi il chiamarli aſſolutamente leggi humane, come ſe non fuſſero fatti con aſſiſtenza dello Spirito ſanto, è vn parlare molto diuerſo da quello, che vſano i ſanti Padri, i quali ſempre li chiamano ſacri, & ſanti, & inſpirati da Dio. Odi quello dice S. Leone ſcriuendo ad Anatolio: Nimis hæc improba, nimis ſunt praua, quæ ſacratiſſimis Canonibus, inueniuntur eſſe contraria. Et finalmente mentre dice, che i Canoni in concorrenza delle leggi diuine non poſſono hauere vguale autorità, dimoſtra che i Canoni in queſta materia ſiano contrarij alle diuine leggi, & però non ſi deuino ſtimare: il che è vn riprendere non ſolo gl'Autori de ſacri Canoni, come quelli, che habbiano fatte leggi contrarie alle leggi di Dio, ma anco tutta la Chieſa, che riueriſce l'iſteſſi Canoni, come regole date dallo Spirito ſanto per mezo de' ſommi Pontefici, ò de' ſacri Concilij.

Autore

## Autore.

*PEr indebolire la forza di questa nostra propositione, alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portugallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Principe temporale, & che Leone III. diede l'Imperio de Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga poiche Alessandro non come padrone, mà come Giudice compromissario da essi Regi eletto, per sopire, & à fatto smorzare la fiamma delle discordie, per sentenza determinò, che i Mari fussero diuisi, & che l'armata dell'vno per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistassero iure belli fusse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gl'Historici. Leone III. è vero, che essendo stato discacciato dalla Sedia dal Popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il Popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina, il qual fatto hora gl'Historici attribuiscono al Popolo Romano, che vedendo esser da' Greci l'Imperio mal gouernato, elesse iure antiquo vn'altro Imperatore. Hora dicono, che essendo Carlo padrone dello stato, comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore. Hora che Irene & Niceforo si contentarono di quella diuisione, in somma sia quello che si voglia, è certo che il Papa, il quale era stato discacciato dalla Sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidente à Carlo, il quale già l'haueua, & iure belli ne era padrone.*

## *Risposta.*

SI come la propositidne non è a proposito, cosi nè anco e ragioni pro, & contra: però solo mi tratterò in scuoprire gl'errori di questo nuouo Theologo. Dice dunque

che Alessandro Sesto diuise il Mare alli Regi di Spagna, & di Portogallo, & che determinò che tutto quello, che acquistassero iure belli fusse loro, doue se per quella parola, iure belli intende la guerra giusta, che presuppone l'ingiuria riceuuta da quelli, à chi si muoue la guerra, come dichiara S. Agostino nel libro delle Questioni sopra il libro di Giosue alla questione decima, dice bene; ma se intende che si possa far guerra all'infideli Indiani, quando non danno fastidio a' Christiani, solo per conquistar paesi, non dice bene, & parla contra tutti li megliori Theologi, come il Card. Caetano nel Commentario della Seconda Secondæ q. 66.art. 8. & il Soto nel 5. de Iustitia & iure q. 3.art. 5.& nel 4. delle Sentenze dist. 5.q. 1.art. 10. & il Vittoria nella seconda relettione de iure belli. I quali dicono, che gl'infideli Indiani sono veri padroni de' paesi loro: perche come insegna S. Tomaso 2. 2. q. 10.art. 10. la fede, & la gratia non destrugge la natura, & però non toglie il dominio giusto, che hanno gli huomini prima di riceuere la Fede, nè è lecito andare alla conquista delle Prouincie, come si và alla caccia de gli animali senza ragione. Onde il Soto dice, che Papa Alessandro VI. non donò l'Indie alli Regi di Castiglia, & Portugallo, ma che gli concesse, che andando Predicatori in quei nuoui paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così li Predicatori, come anco li nuoui Christiani. Et anco si può aggiognere, che Papa Alessandro come capo della Christianità, vedendo il pericolo di guerra fra Principi Christiani per conto del traffico con gl'Indiani, volse che il Rè di Castiglia nauigasse solo all'Indie Occidentali, & il Rè di Portugallo all'Indie Orientali. Tocca poi l'Autore la translatione dell'Imperio, che fece Papa Leone Terzo, & sapendo bene la controuersia, che è di questá materia fra Matthia Illyrico heretico Lutherano, & il Bellarmino, gli è parso (come sempre si attacca al peggio) seguitare li errori dell'heretico; & così dice che

Carlo

Carlo Magno hebbe l'Imperio dal Popolo Romano,ouero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore, ouero che Irene & Niceforo si contentarono della diuisione dell'Imperio: & in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'Imperio dell'Occidente a Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trentatrè Historici,di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio,di sette Sommi Pontefici,& con ragioni euidenti, essaminando tutti li titoli dell'acquisto d'vn Imperio, che Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Pontefice,onde l'opinione dell'Illyrico,& di questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia,poiche repugna a tutti gl'Historici, & a' sacri Canoni;& per lassare gl'altri luoghi, Innocentio Terzo nel cap.Venerabilem,de elect.dice così: Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica à Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemente V. insieme con il Concilio Generale Viennense, nella Clementina, che comincia Romani Pontifices, repete il medesimo. Come dunque non è temerario chi contradice a due Sommi Pontefici, & ad vn Concilio generale? Ne è vero, che Platina dica il contrario, perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo Romano, creò Carlo Imperatore.. Volendo dire, che il Popolo decretò che si pregasse il Papa, acciò si contentasse di far Carlo Imperatore.Ne può essere che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra con i Romani.Meno è vero,che comprasse il titolo da Irene,ò Niceforo,perche queste sono fintioni di Matthia Illyrico,senza fondamento nessuno.Meno può esser vero,che Carlo hauesse l'Imperio dal Popolo Romano,perche mai hebbe il Popolo,ne il Senato questa potestà:e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall'essercito,ò dall'Imperatore precedente.Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato tosto furono vccisi da' Soldati, i quali si

ſdegnorono di accettare Imperatore dal Senato,come riferiſce Herodiano nell'ottauo libro della ſua hiſtoria. Et però dice S. Girolamo nell'epiſtola 85. ad Euagrio, che gl'imperatori erano eletti dall'eſſercito. Finalmente non oſta,che Papa Leone non poſſedeſſe l'Imperio quando ne inueſtì Carlo Magno;perche non gli diede il poſſeſſo, mà il titolo,& la ragione, per mezo della quale veniua ad eſſere legitimo Principe de' paeſi, che ſoleuano gouernare gl'Imperatori occidentali, & hauere la dignità, & la prerogatiua,che haueuano li ſuddetti Imperatori. Et per far queſto non occorreua, che il Papa poſſedeſſe l'Imperio,mà baſtaua,che fuſſe Papa, & per conſequenza haueſſe la poteſtà Apoſtolica, laquale in caſo, che ciò ſia vtile ò neceſſario al Chriſtianeſimo, può diſporre de' Regni, & de gl'Imperij de' Chriſtiani, come più,& più volte i Sommi Pontefici hanno fatto.

## Quarta propoſitione dell'Autore.

*L'Autorità promeſſa da Chriſto noſtro Saluatore à S. Pietro ſotto la metafora delle chiaui,è meramente ſpirituale:Tibi dabo claues regni cœlorum,non dice regni terrarum. Et la ragione inſegna quello, che nell'Hinno della Chieſa ſi legge Non eripit mortalia, qui regna dat cœleſtia. Percioche il Regno temporale, & la monarchia in che maniera ſi doueſſe gouernare, già era ſtato fondato dal principio del Mondo,per l'autorità del gran Monarca dell'vniuerſo, Dio. Di maniera che Chriſto Saluator noſtro non fondò la Monarchia temporale. Reſta dunque, che fondaſſe la ſpirituale: il che chiaramente ſi vede in S. Giouanni nel cap. 20. doue che hauendo detto: Data eſt mihi omnis poteſtas in cœlo, & in terra, ad ogni modo la dà à gl'Apoſtoli inſieme con San Pietro limitata: inſufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritum ſanctum: quorum remiſeritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta ſunt. Doue & dall'at-*

*to che Christo fà, & delle parole, che dice, si cauà, che l'autorità del Sommo Pontefice è spirituale, & super peccato; & sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'oratione della Chiesa à S. Pietro, qui beato Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti. La quale è limitata come hò detto, anzi l'autorità di scommunicare data all'istesso S. Pietro è conditionata, Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus; & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore dà l'autorità di scommunicare, mà supposto il peccato, & l'ostinatione nel peccato.*

## *Risposta.*

QVesto Autore và tanto sminuendo la potestà del Sommo Pontefice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn semplice Sacerdote ò Curato, che non habbia iurisditione alcuna, nè possa fare altro, che essortare all'osseruanza della legge di Dio, come fanno i Predicatori, battezare, & confessare, come fanno i Curati, & così pare che voglia rinouare l'heresia de Valdensi, di Vvicleffo, di Marsilio di Padoua, & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tutti li heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primo dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale, à che serue quel meramente? non bastaua dire è spirituale? non era meglio dire è principalmente spirituale? Il Nauarro, che tanto essalti, & essorti a leggere nel cap. Nouit, de Iudicijs & dici essere fondatissimo dottore, dice bene, che la potestà del Papa non è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse in modo alcuno intromettersi nella dispositione delle cose temporali. Anzi dice, che è vna potestà eminentissima, laquale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può & deue drizzare la temporale, quando deuia, come si è detto di sopra. Ne

osta che Christo habbia detto, tibi dabo claues Regni Cœlorum, & non habbia detto tibi dabo claues regni terrarum, ne anco quella della Chiesa, Non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia, & che la Monarchia temporale già era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S. Pietro hebbe le chiaui, non è vn Regno temporale, che non si può acquistare senza che vn'altro lo perda, mà è vn Regno che gouerna tutti li Regni senza torre il dominio a quelli, che l'hanno giustamente, altrimente potresti dire, che nè anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali, poiche non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia. Dice secondo, che Christo diede a gl'Apostoli, & a S. Pietro la potestà limitata, cioè sopra il peccato, perche in S. Giouanni al 20. Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è a punto l'heresia di coloro, che tolgano al Papa, & alla Chiesa ogni iurisdittione. La quale heresia si condanna con le parole dell'istesso Christo nell'istesso luogo, poco auanti alle parole citate, percioche prima di dire, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, disse, Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta, & illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo, & però dicono i Theologi, che in queste parole gli diede la potestà della iurisdittione, & in quell'altre la potestà dell'ordine, & quando poi disse nel capitolo seguente à San Pietro: Pasce oues meas, certo è che non ristrinse la potestà all'assolutione de' peccati, mà diede potestà amplissima di gouernare, & reggere tutta la Chiesa: perche quella parola: Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse S. Giouanni, che è quella del cap. 19. dell'Apocalisse: Et ipse reget eos in virga ferrea; & quella di Michea al 2. cap. voltata dalli Settanta Interpreti: Ex te mihi exiet dux, qui regat populum meum Israel. Si che secondo il modo di parlare della Scrittura, il fare S. Pietro

pasto-

paſtore, fù farlo Rettore, & gouernatore, & Principe di tutta la Chieſa. Et quando li diſſe in San Matteo al 16. Quodcumque ſolueris, & quodcumque ligaueris, non reſtrinſe la poteſtà a' peccati, ne anco alle perſone, perche non diſſe: Quemcumque ſolueris, vel ligaueris, ſed, quodcumque, volendo eſprimere vna poteſtà vniuerſale di legare, & ſciorre, cioè di comandare, & far leggi, & anco di diſpenſare, & rilaſſare, ſecondo che fuſſe biſogno, per guidare, & introdurre i fedeli nel Regno del Cielo, hauendo pieniſſima autorità di ordinare à tutti quello che haueſſero da credere, & operare, & leuare tutti gl'impedimenti, che poteſſero attrauerſarſi nella ſtrada della ſalute, come più à lungo habbiamo dimoſtrato nel primo libro, de Pontifice. Dice terzo, che il Papa hà poteſtà ſopra le anime ſolamente, & lo caua da quell'oratione, Deus, qui Beato Petro animas ligandi, atque ſoluendi Pontificium tradidiſti. Se queſta ragione è buona, anco li Principi ſecolari non haueranno poteſtà ſe non ſopra le anime, perche S. Paolo dice: Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit. Onde queſto Autore, ouero è troppo ſemplice, non conſiderando, che nelle Scritture l'anima ſi piglia per tutto l'huomo, ouero vuole ingannare i ſemplici con le parole di ſanta Chieſa mal'inteſe. Et forſi la diuina prouidenza per tor via ſimili inganni, hà inſpirato alli Reformatori del Breuiario, che toglieſſero da quell' oratione la parola animas, come anticamente non ci era, ne ci doueua eſſere, poiche l'oratione fù formata dalle parole dell'Euangelio: Quodcumque ligaueris, & quodcumque ſolueris. Dice vltimo, che la poteſtà di ſcommunicare è conditionata, preſupponendo il peccato, & l'oſtinatione nel peccato. La qual dottrina è nuoua & falſa. Nè potrà addurſi Autore neſſuno, che dica vna ſimil coſa. Vero è che ſi preſuppone il peccato: perche eſſendo la Scommunica vna pena, anzi grauiſſima pena, non ſi può giuſtamente dare ſenza colpa, & colpa grauiſſima,

cioè peccato mortale. E anco vero, che si presuppone la disubidienza, ò vogliamo dire contumacia, & non basta qualsiuoglia peccato per Scommunicare, se non vi si aggiogne la contumacia: perche il Signore disse: Si Ecclesiam non audierit. Onde non si può scommunicare vno, perche sia ladro, ò adultero, se prima non sia ammonito, & egli ricusi di obedire. Mà cosa molto diuersa è l'ostinatione dalla disobedienza, perche può essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auisato dalla Chiesa, & questo tale, benche ostinato non si può scommunicare: & per il contrario può essere che vno sia disobediente, & può scommunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disobedienza, & le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobedienza, non ostinatione, parlando propriamente. Nè occorre che io mi affatighi in prouare questo che dico; poiche ne sono pieni li Autori, & l'auuersario non hà prouato il suo detto, se non con vn'auttorità mal'intesa.

## Quinta Propositione dell'Autore.

*L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Principe secolare, se bene alcuni non sò con che fondamento tengono, che sia de iure diuino, tutta volta la contraria opinione, cioè che sia solamente de iure humano, è megliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all'historie.*

## *Risposta.*

SE questo Autore portasse niente di riuerenza alla santa Chiesa, non direbbe mai così liberamente, & assolutamente, che le persone, & i beni Ecclesiastici habbiano l'essentione solo de iure humano. Perche il Concilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20.

dice chiaramente, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinatione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christiano, che habbia ardire di opporsi ad vna tale, & tanta auttorità? nè questa autorità è sola, perche prima il Concilio Coloniense nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole: l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima, & è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella 9. Sess. si legge così: nè per ragione diuina, nè per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamente contrarie alle parole di questo Autore, che dice, li Principi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercitio di Dio, che è il Concilio vniuersale. Et prima de questi Concilij scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quamquam de Censibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pontefice, Giouanni Ottauo, come riferisce Gratiano distin. 96. Can. Si Imperator, scrisse, che l'omnipotente Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Chierici non fussero ordinati, nè giudicati dalle potestà secolari, ma solo da' Pontefici. Et quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robbe della Chiesa Papa Simmacho, insieme con tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è conforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap. 47. che Gioseppe Patriarcha, essendo come Vicario generale del Rè Faraone, fece essenti li Sacerdoti da quei paesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap. 7. leggiamo, che Artaxerse Rè di Persia fece essenti similmente li

Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimoſtra che coſi conuiene. Onde Aleſſandro Terzo Papa nel Concilio Lateranenſe diſſe quella bella ſentenza: Non è decente, che la Chieſa di Dio ſia manco libera al tempo de' Principi Chriſtiani, che ſi fuſſe al tempo di Faraone, cap. Non minus, de immunit. Eccleſ. Mà vediamo come proua la ſua propoſitione queſto Autore, il quale dice, che la ſentenza di quelli, che tengono, che l'eſſentione delle perſone & robbe Eccleſiaſtiche, e ſolamente de iure humano, è più conforme alle Scritture ſante, alli ſanti Dottori, & all'hiſtorie.

## Autore.

*Perche oltre quello, che habbiamo detto nella prima propoſitione, che li Sacerdoti nell'antica legge erano ſoggetti al Principe ſecolare: oltre che Salomone priuò Abiathar del Sommo Sacerdotio delli Hebrei, come ſi legge nel 3. libro delli Regi nel cap. 2. Nel tempo della primitiua Chieſa inſino à Giuſtiniano Imperatore non ſi legge in iure, priuilegio alcuno di eſſentione fatta alli Eccleſiaſtici.*

## *Riſpoſta.*

ET noi confutando la prima propoſitione habbiamo dimoſtrato, che nell'antica legge li Sacerdoti, & Leuiti erano ſoggetti al Principe Eccleſiaſtico: & perche l'Autore haueua detto, che Moiſe era Principe politico, al quale eran ſoggetti li Sacerdoti, noi habbiamo prouato con teſtimonij delle Scritture, & de' Santi Padri, che Moiſe era Sommo Sacerdote. Et à quell'eſſempio di Salomone ſi può riſpondere, che Salomone fece quello come miniſtro della diuina volontà, che già haueua predetto, di far ceſſare la poſterità di Heli, & coſi ſoggiogne la Scrittura, vt impleretur ſermo Domini, quem loquutus eſt ſuper domum Heli in Silo. Oltre che i fatti de' Princi-

pi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano non fusse nella Chiesa priuilegio di essentione, è falso manifestamente: perche Constantino Imperatore, che fù più di dugento anni prima di Giustiniano, & il primo Imperatore, che chiaramente facesse professione di Christiano, dichiarò subito li Ecclesiastici liberi da' pesi communi della Republica: come si legge nell'Epistola di esso Constantino ad Auilinum, quale è riferita da Eusebio nel lib. 10. al cap. 7. dell'historia Ecclesiastica, & oltre questo priuilegio di Constantino ci sono molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giustiniano; come riferisce il tuo Couarruuia nel capitolo 31. delle Questioni pratiche, da te citate.

## Autore.

*SAnto Paolo disse: Ad tribunal Cæsaris sto, Cæsarem appello, & per lassare gl'altri infiniti essempij, si legge nella vita di Ottone I. Imperatore Christianissimo, che depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn huomo pessimo.*

## *Risposta.*

A Questo argomento, che fù proposto anticamente da certi heretici, risponde bene il Card. de Turrecremata, nel libro 2. al cap. 96. della sua Somma, che S. Paolo fù constretto appellare à Cesare, & riconoscerlo per suo giudice de facto, non de iure: perche all'hora non era conosciuta, ne creduta la potestà di S. Pietro, & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da' quali era accusato, & i Gentili da' quali era giudicato, & così dice egli stesso, Coactus sum appellare Cæsarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ot-

& Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole: perche primieramente quelle due parole, auctoritate propria, sono falsissime de facto, & de iure, dico de facto, perche Ottone sapendo che non poteua esso, come laico giudicare vno Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat. Così parlò Ottone al Concilio, dunque non depose Ottone il Sommo Pontefice auctoritate propria, mà auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerà in nessun'Autore Catholico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore: mà si bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocentio III. & Federico II. da Innocentio IV. & molto prima Henrico IV. da Gregorio VII. si che l'Autore in questa sua opinione non hà altri compagni, che heretici antichi & moderni, & in particolare Marsilio di Padoua, come testifica il Card. Turrecremata nel lib. 4. della Somma parte 2. cap. 37. Mà nè anco dal Concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catholici conuengano, & questo è il secondo errore dell'Autore, perche Papa Giouanni XII. non fù incolpato di heresia, mà solo di mala vita: onde non poteua esser giudicato, & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fù Concilio legitimo, ma conciliabulo, scismatico, & acefalo: & però poco dipoi fù abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tomo del Signor Card. Baronio, ò per più breuità l'additione di Onufrio al Platina.

## Autore.

*Et se la essentione è de iure diuino, perche Papa Hadriano Primo vole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII. à fauore di Ottone Primo, come si legge nell'istessa distintione, che è la 63. Can. in Synodo?*

Rispo-

## *Risposta.*

MOlto mi marauiglio della sottigliezza di questo argomento. Che hà da fare l'essentione delli Ecclesiastici, con la nominatione della persona al Pontificato? dunque hoggi non sono essenti li Ecclesiastici in Francia, perche il Rè nomina le persone alle Chiese vacanti? Et douunque sono Iuspatronati perche i patroni, che sono per il più laici, habent ius nominandi, è persa l'essentione? Hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Pontificato, quando era Sedia vacante, mà non per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna autorità, nè anco poteua leuargliela, ò sminuirgliela; essendo che come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Pontificale, per la quale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fusse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, posto che fusse vero quello che scriue il Gratiano ne i Canoni citati, Hadrianus, & in Synodo. Mà il nostro Illustrissimo, & dottissimo Card. Baronio nel Tomo 9. delli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Gratiano si è ingannato, & che non fù mai dato tal priuilegio all'Imperatori di eleggere il Sommo Pontefice. Et così tutto l'argomento dell'auuersario và per terra, hauendo la consequenza mala, & l'antecedente falso.

## Autore.

*QVesta dottrina non solamente è di S. Paolo, come hò prouato nella prima propositione, mà ancora di S. Giouanni*

*uanni Chrisostomo, di S. Tomaso d'Aquino, di Soto prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. libro delle Sentenze, di Couarruuias nel cap. 31. Practicarum quaestionum, il quale cita à suo fauore Innocentio Terzo Papa, Alciato, Ferrarese, Medina & altri, & questi due Dottori, cioè Soto, & Couarruuia, si deuono in questo particolare molto stimare, per hauer scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento.*

## *Risposta.*

SAnto Paolo, & S. Gio. Chrisostomo non parlano di essentione di Ecclesiastici, mà solo insegnano, che ogni huomo è obligato di vbidire a' suoi Superiori, come si è detto di sopra. S. Tomaso non nega l'essentione esser de iure diuino, se bene afferma essere de iure humano; perche può essere, anzi è de iure diuino, & humano, come dicono i sacri Canoni. Il Soto se bene nega l'essentione essere de iure diuino strettamente, tutta via dice esser conforme alla ragione naturale; & aggiogne che nessun Principe, & ne anco tutti li Principi insieme possono derogare à questa essentione, onde chiaramente la dottrina del Soto è contraria alli fatti de' Signori Venetiani, i quali ardiscono in tanti modi violare la sudetta immunità, come se stesse in mano loro di derogarli, quando gli piace. Ne è vero, che il Soto habbia scritto dopò il Concilio di Trento, perche se bene ei si ritrouò alle prime Sessioni celebrate sotto Paolo Terzo, tuttauia morì prima, che il Concilio si finisse, & così non vidde quell'vltimo Decreto, doue si dichiara, che l'immunità delle Chiese, & delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per diuina ordinatione, che se l'hauesse visto non gli hauerebbe in modo alcuno contradetto. Il Couarruuia come di sopra si è toccato, si è sempre dimostrato troppo partiale per la iurisdittione regia: mà nondimeno anco esso insegna, che il Sommo Pontefice ha potuto giustamente

libe-

liberare li Ecclesiastici dalla potestà secolare, & che nessun Principe etiandio sommo, può derogare à questa immunità. Per il che si vede, che anco il Couarruuia condanna i fatti de' Signori Venetiani: onde l'Autore non sà quello, che si dica, mentre auertisce questi due Autori douere essere molto stimati. Finalmente non è da passare con silentio quello, che l'Autore dice, che Couarruuia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocentio Terzo. Perche in questo luogo si hanno da notare due errori: vno dell'Autore, & l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per se Innocentio Terzo, che ben sapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la sua opinione Innocentio Quarto nel Commentario sopra il cap. 2. de maiorit. & obedient. & pure Innocentio Quarto in quell'istesso luogo dice, che l'essentione fatta dal Sommo Pontefice con consenso dell'Imperatore non è piena, & però bisogna confessare, che da Dio istesso li Ecclesiastici sono stati fatti essenti dalla potestà de' Principi secolari. Come poteua Innocentio IV. più chiaramente dire, che l'essentione delli Ecclesiastici sia de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocentio IV. nega la suddetta essentione esser de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il cap. Nimis, de iure iurando, riferisce, che Innocentio IV. tiene l'essentione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco dunque di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'Autore, il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggionge anco le proue loro con queste parole.

## Autore.

*ET la loro demostratione è efficacissima, perche oltre l'autorità affermatiua di S. Paolo, di S. Giouanni Chrisostomo, di San Tomaso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa: appor-*

*apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo ius ? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che niuno Principe secolare Christiano hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno del suo stato guarda à questo, ma lascia godere alli Ecclesiastici, quelle essentioni, che gli pare, & quelle che non gli pare, non permette che le godano. Et se bene alcuni per legge humana intendono il Canone: tutta volta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione, si deue intendere il priuilegio del Principe, & la consuetudine da esso Principe dissimulata; ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra ius diuinum. In maniera, che hauendo il Principe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino: non sò come possa questa potestà essergli ò sminuita, ò tolta dal Canone, il quale est ius humanum: per la regola commune de' Legisti, che Quotiescumque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.*

## *Risposta.*

ALle ragioni affirmatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tante volte il medesimo, per far il libro grosso. Alla prima ragione negatiua si risponde, che molti Autori Catholici hanno pienamente trattato questa materia, così Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della sentenza loro. Et noi di sopra breuemente habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell'altro del primo di Esdra al 7. & dell'Euangelio di S. Mattheo al 17. Ergo liberi sunt filij, doue per figliuoli s'intendono li Ecclesiastici, secondo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intende per ius diuino la Scrittura santa, mà anco il lume natura-

le, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale; & cosi dice Giouanni Driedone nel primo libro de libertate Christiana cap. 9. che l'essentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dittata dalla ragione,& lume naturale,perche ogn'vno naturalmente intende,che le persone & robbe consecrate à Dio,sono proprie di Dio, & però non è ragione, che sopra di quelle habbiano potestà i Principi secolari, & che questo sia vn lume naturale, si può conoscere da questo, che in tutte le Religioni cosi vere, come false, si è osseruata questa legge di essentione. Cosi leggiamo nell'Essodo al cap. 30. & ne' Numeri al primo, che appresso li Hebrei, i Leuiti erano essenti, & nel Genesi al cap. 47. che appresso li Egittij i Sacerdoti erano essenti, & nel 2. libro dell'Economica di Aristotele,che appresso li Greci,i Sacerdoti erano essenti, & il medesimo di altri Gentili si legge appresso Cesare nel libro 6. de bello Gallico, & appresso Plutarcho nella vita di Camillo, & appresso altri Autori, che si lassano per breuità. Alla seconda ragione negatiua, si risponde, che quella ragione non si legge nel Soto, nè anco nel Couarruuia,mà l'Autore se l'ha finta del proprio ceruello,nè è ragione, mà calunnia contro tutti li Principi, come se tutti fussero Macchiauellisti,& concedessero, ò togliessero l'essentione a' Clerici, secondo che fusse vtile ò disutile alla ragione di stato. Mà noi sappiamo,che nella Chiesa di Dio vi sono molti Principi religiosi, & pij, & che temono Dio, come deuono. Mà quando fusse vero, il che non si concede, che molti Principi non permettessero l'essentione se non quanto è vtile alla ragione di stato; che modo di argumentare seria questo. Molti i Principi non permettono l'essentione, dunque non è de iure diuino? il che è tanto, quanto se dicesse,moltissimi Christiani rubbano, adulterano, dicono falsi testimonij: dunque non sono de iure diuino, li commandamenti non furaberis, non mœchaberis, non falsum testimonium dices.

Biso-

Bisognaua prouare, che quei Principi, che non permettono l'essentione, se non quanto li pare, faccino bene, ò non faccino male: & all'hora si poteua cõchiudere, non essere de iure diuino: mà dal semplice fatto, ò per dir meglio dalla semplice preuaricatione di vna legge non si può racorre, che non sia de iure diuino quella legge. Quel discorso poi dell'Autore intorno al ius humano, se sia ius Canonico, ò priuilegio de Principi, ò consuetudine, è del tutto vano, perche l'essentione delli Ecclesiastici, oltre al ius diuino, è de iure humano in tutti i modi, perche si trouano di questa essentione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna longhissima consuetudine; & questo non lo può negare se non chi non ha letto niente. Finalmente quella conclusione, che al Principe secolare non possa esser tolta ò sminuita la potestà sopra delli Ecclesiastici, per qualsiuoglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la potestà del Principe è de iure diuino: è vna conclusione falsa, & raccolta da falso principio, & repugnante à tutti li Dottori catholici, tanto Theologi quanto Canonisti: che sia falsa conclusione, è manifesto, perche è contraria à moltissimi Decreti de Concilij, & de Sommi Pontefici, & all'istesse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di sopra si è mostrato. Che sia raccolta da falso principio si è prouato, nella risposta data alla prima propositione, doue si è dichiarato, come la potestà de' Principi sopra de' laici non è de iure diuino, onde molto meno sopra de' Chierici è de iure diuino. Che finalmente questa ragione sia contro tutti li Dottori Catholici, cosi Theologi come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliono l'essentione delli Ecclesiastici non essere de iure diuino, scriuano che il Sommo Pontefice ha potuto fare essenti li Ecclesiastici, & che tutti li Principi sono obligati à riconoscer questa essentione, & che nessuno di loro, nè tutti insieme la possono torre, ò sminuire. Et questo lo dicono

nel-

nelli luoghi istessi, che questo Autore ha allegati. D'onde seguita, che questo Autore ha insegnato alli Venetiani vna dottrina nuoua, erronea, scandalosa, scismatica, & seditiosa: se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Autori, & compagni che heretici, & scismatici, & in particolare Pietro Martire Lutherano, il quale scriuendo sopra l'epistola ad Romanos, & dichiarando il cap. xiij. dice apunto quell'istesso, che scriue quà il nostro auuersario.

## Sesta Propositione dell'Autore.

*Mentre che il Principe di Venetia legitimo & natural Signore del suo stato, il quale non hà mai conosciuto altro Superiore in temporalibus, eccetto Dio fa legge sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui, & atroci, & dispone sopra i beni non ancora passati alli Ecclesiastici, per l'autorità che hà immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche Qui non facit contra aliquam legem, non peccat: meno si dee dire, che pecchi, qui obseruat legem, &c.*

## *Risposta.*

Hora finalmente doppo molto girare l'Autore è tornato à casa, & ci ha scoperto intieramente la sua intentione. Mà perche non sà parlare senza mescolare de gl'errori di ogni sorte, nel suo ragionamēto dipinge in vn modo il Principe di Venetia, come se fusse vn Monarca assoluto, dice che è Signor naturale del suo stato. Se così è, la Repub. di Venetia ha perso la libertà, nè si può più chiamare veramente Republica, poiche hà Signore, & Signo-

re naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vuole, potendolo donare, vendere, impegnare, cambiare. Et quello è Signor naturale, che ha il Dominio per heredità, per successione di sangue, per nascimento, non per elettione, ò donatione. Se conuiene al Doge di Venetia esser natural Signore dello stato di Venetia, me ne rimetto al giudicio di ogni vno, che sà le cose di quella Republica. Dicendo di più questo Autore, che il Principe di Venetia non conosce Superiore in temporalibus, eccetto Dio. Et che è questo, altro che farlo Signore assoluto come sono li Regi, ne' quali la Republica hà transferito tutta la sua potestà? Mà se la Republica è vera Republica, & libera, come ella pretende, non hà transferito tutta la potestà nel Principe, mà gli hà communicata quella parte, che gli è parsa, & può accrescerla, & sminuirla, & leuarla del tutto, & anco punire il Principe quando si voglia far padrone con pena di morte, come già fece nella persona di Marino Fallerio, & per consequenza il Doge deue riconoscere per Superiore in temporalibus, non solo Dio, mà anco la sua Repub. ò vogliamo dire il gran Consiglio. Mà lasciamo questi errori, che se non premono a' Venetiani, manco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della controuersia. Afferma quest'Autore, che il Doge di Venetia non hà peccato in fare leggi pregiudiciali alla Chiesa, & carcerar Ecclesiastici, delle quali cose è stato ripreso dal Sommo Pontefice, & dipoi per non hauer obedito, è stato Scommunicato. Et che non habbia peccato, lo proua con trè ragioni. Prima, perche hà potestà da Dio immediatamente sopra delle persone & robbe Ecclesiastiche. Secondo, perche non si è spogliato di questa potestà, nè per priuilegij concessi, nè per Canoni riceuuti. Terza, perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello, che si è detto nella refutatione della prima propositione, mà anco per quello, che esso Autore dice in questo luogo,

& per

& per euidente esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Autore, che il Doge può punire li Ecclesiastici ne' casi graui, & atroci, il che è segno che non ha da Dio immediatamente la potestà, ma da qualcheduno, che glie l'ha concessa limitatamente: perche se de iure diuino immediatamente il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici l'hauerebbe in tutti li casi graui, & leggieri, atroci, & non atroci. Et similmente dice, che il Doge può disponere de' beni non ancora passati alli Ecclesiastici: che significa questa limitatione? se non che non ha potestà assoluta sopra de' beni Ecclesiastici, & cosi non l'ha da Dio immediatamente: perche se cosi fusse nessuno gli l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, perche l'ha da Dio immediatamente. Et poi domando, se la Republica può sminuire, & crescere l'autorità al Doge, e se lo può deporre di Magistrato, quando non si porti secondo le leggi di Venetia? certo è che può, che altrimente non saria libera, dunque il Doge non ha la potestà da Dio immediatamente, ma dalla sua Republica, & cosi la potestà del Doge è potestà humana, limitata, soggetta à potestà maggiore, pur' humana. La seconda ragione è similmente falsa, perche se il Doge, ò Principe non si è spogliato della potestà sua per priuilegij concessi da lui alle persone Ecclesiastiche; questo è vero, perche non si può spogliare, chi non è vestito; & il Principe di Venetia non fu mai vestito di tal potestà, essendo che la Republica Veneta nacque, quando già li Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica, se bene si può anco dire, che quando vn laico diuēta Ecclesiastico, all'hora il Principe viene ad esser spogliato della potestà, che haueua sopra di quella persona per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, & anco per molti Canoni talmente riceuuti in tutta la Christianità, che non può nessun Principe, nè anco tutti li Principi insieme derogargli, come habbiamo dimostrato poco auanti con l'autorità del Soto, & di Co-

uarruuia,che l'auuersatio haueua allegati per se. Et quando non ci fusse altro doueria bastare quel Canone famosissimo, Si quis suadente 17. q. 4. doue si scommunicano tutti quelli, che mettano le mani violente sopra li Clerici, ò Monaci, & l'assolutione è riseruata alla Sede Apostolica, nè quì si eccettuano i Principi, ò altri Signori secolari. Et questo Canone non solo non è stato mai reuocato, ma volendo Martino V. nel Concilio Constantiense moderare la grauità delle Scommuniche, & ordinando, che fusse lecito conuersare con li scommunicati, eccettuò tuttauia quelli, che sono stati dichiarati nominatamente scommunicati, & quelli che notoriamente mettono le mani violente sopra le persone Ecclesiastiche: perche questi tali senza altra dichiaratione volse, che si douessero vitare, & che quanto a questi, non valesse la sudetta moderatione. La terza ragione del possesso immemorabile si refuta con l'istesse parole de Venetiani, perche non per altro l'anno 1605. rinouorno vna legge, ò come loro dicono, parte, fatta già nell'anno 1536. che non si possa donare alle Chiese beni stabili, se non perche non era mai stata osseruata fin'a quel giorno, come essi stessi dicono. Et poi contro la verità, contro la charità, contro la giustitia, che possesso, ò che consuetudine può valere? si che è falsità troppo enorme, che il Doge di Venetia non habbia peccato in far quelle leggi, & in carcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede hoggi, ò sente li grauissimi & horrendi eccessi, che si fanno da quel Doge in carcerare Sacerdoti, & Religiosi, in violentare li Ecclesiastici a non seruare l'interdetto Apostolico, a riempire i Monasterij di Soldati, & finalmente a fare vna publica persecutione alle Chiese, & alle Religioni, come già fece Valente Imperatore Ariano, & poi Hunerico Re de Vandali pure Ariano; come può dire che quel Doge non pecchi, se non sia del tutto acciecato dalla passione, & dato, come dice l'Apostolo, in reprobum sensum? Lasso le parole seguenti

dell'

dell'Autore, doue dice, che non pecca, chi non fa contra la legge, nè chi osserua la legge, nè chi seguita la dottrina di S. Paolo, che sono cose troppo note, & più degne di legger fanciullo, che di graue Theologo. Ma quell'vltima censura, che fa l'Autore, quando dice, che quelli che tengono l'essentione Ecclesiastica esser de iure diuino gli paiono hora poco fondati, hora poco auueduti, hora troppo arrischiati, & hora troppo adulatori: non è censura fatta contra li huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo, perche essendo quella sentenza espressa de Concilij Generali Lateranense, & Tridentino, & dicendo con verità i sacri Concilij, massime generali di esser congregati in Spirito santo. Et potendo dire con il primo Cõcilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis, ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco auueduto, hora troppo arrischiato, & hora troppo adulatore, se l'auuersario nella sua censura non mentisce.

## Settima Propositione dell'Autore.

*MEntre che la Serenissima Signoria non è colpeuole, nè fa peccato alcuno in fare quello, che si è detto nella propositione precedente, se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel breue delle censure da lui publicato, scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non solo de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: mà ancora de iure diuino, percioche l'autorità di scommunicare è conditionata, Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è peccato non hà luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non hà peccato è nulla, ex defectu materia. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se bene la Signoria Serenissima, come si hà prouato, non hà peccato, nè pecca ritenendo quod suum*

*est, pecchi nulla di meno non volendo vbidire al Pontefice, & esser presistente nella sua opinione; perche la constanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato, non deue dirsi disubidiente, ò ostinato: poiche chi osserua la legge fa operatione santissima, & meritoria, & chi non vbedisce in quelle cose, che non possono esserli commandate, non commette peccato alcuno.*

## *Risposta.*

DVe cose afferma l'auuersario in questa propositione, prima che la Scommunica di sentenza, & interdetto fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: seconda, che è nulla de iure diuino, nell'vna, & nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dunque primo; che quella sentenza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excomm. in 6. questa prima è notoria falsità, perche nel titolo de sent. excomm. in 6. vi sono trè Canoni soli, che determinano l'ordine iudiciario, nel cap 1. si comanda, che la sentenza si metta in scriptis, nel cap. Solet, si comanda, che non si scommunichi nessuno dopo che habbia appellato. Nel cap. Statuimus, si commanda, che non si scommunichi nessuno senza prima auuisarlo canonicamente, cioè con trè monitioni, & se bene, non qualsiuoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno non habbiamo bisogno di questa scusa, perche la sentenza di Nostro Signor è stata fatta in scriptis, & con le trè monitioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo, & otto per il terzo. Nè si è interposta appellatione, ne si poteua interporre, essendo il Papa giudice supremo. Si che si è osseruato con ogni essattione tutto l'ordine giudiciario, che comandano li Canoni de sent. excom. in 6. Toccaua all'auuersario produrre il Canone, & mostrare in che cosa non si è osseruato: mà perche non

lo poteua fare, & li bastaua ingannare gl'ignoranti, però se l'è passata con termini generali. Dice appresso, che la sentenza di Nostro Signore è nulla de iure diuino, ex defectu materiæ, perche la scommunica è pena, che non si può dare senza colpa, & però non hauendo la Signoria di Venetia peccato, non poteua essere scommunicata. A questo già si è risposto, & dimostrato, che la Signoria hà peccato grauissimamente, prima in fare le leggi inique contra la Chiesa, & incarcerar persone Ecclesiastiche, & di più in esser disobediente al Sommo Pontefice, non volendo emendare le cose mal fatte. Et quando fusse dubbio, se la Signoria ha peccato ò nò, certo è che ciò non tocca giudicarlo alla Signoria, mà al Papa, che è Giudice supremo in luogo di Christo. Et questo non lo può negare l'Auuersario, il quale hà detto nella quarta Propositione, che la potestà del Papa è super peccato. Se adunque il Papa è Giudice sopra il peccato, à lui tocca discernere, se vna cosa è peccato, ò non è peccato, come in figura di questo nel Testamento vecchio, al Sacerdote toccaua giudicare, se vno era leproso, ò non era. Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venetia ha peccato grauemente, & è coperto d'vna lepra spirituale molto maligna, & contagiosa, & però l'ha separato per mezo della Scommunica, dal consortio de' fedeli; come si può difendere, ò scusare? Et il dire, che la constanza in vna buona opinione non è ostinatione, è vero fin che la questione è dubitabile, mà quando è giudicata, & finita dal Giudice, al quale ogn'vno è obligato a credere, come è questa, della quale parliamo, il parere di chi difende li Venetiani, non è più opinione, ma errore, & la constanza in esso è ostinatione.

## Ottaua propositione dell'Autore.

*E Vero, che S.Gregorio Papa dice, che Sententia Pastoris iusta, siue iniusta timenda est. Mà non fà al caso questa sentenza, percioche è gran differenza frà la sentenza del Giudice Ecclesiastico, che è ingiusta, & quella, che è nulla, come dottissimamente affermano il Nauarro de censuris Ecclesiæ cap.27. & il Soto 4. Sentent. dist. 22. & che l'ingiusta si deue temere, mà che la nulla non si deue osseruare. Pertanto essendo le censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto nulle, perche sono come vna scrittura formata nell'acqua, & nell'aria, cioè senza sostegno, & senza materia, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dobbiate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa.*

### Risposta.

COme l'Auuersario da falsi principij conchiude, che la sentenza del Sommo Pontefice, per esser inualida & nulla, non si dee temere, & per consequenza deono li Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio celebrare i Diuini Officij, come se non ci fusse interdetto: così noi hauendo gettato per terra tutti li suoi falsi principij, & vani fondamenti, & dimostrato la sentenza di Nostro Signore Papa Paolo V. esser valida & giusta, & talmente soda & ferma, come se fusse scritta in marmo, ò bronzo, potiamo securamente concludere, che deue esser temuta, & osseruata, & che deono i Sacerdoti in Venetia, & nel suo Dominio, osseruare con ogni diligenza l'interdetto, se non vogliono offendere la diuina Maestà, & perdere la salute dell'anime loro, & de' popoli. Et questo sia detto intorno alle otto propositioni. Ma perche l'Auuersario, nel fine del suo ragionamento frà molte cose impertinenti mescola di molti errori andaremo con molta bre-

uità, scoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice, che secondo la dottrina del Nauarro la sentenza di Scommunica quando è nulla si deue temere, & osseruare fin che il popolo sia ben persuaso della nullità, & questo per non generar scandalo. & aggiogne che il popolo di Venetia è persuaso à pieno della nullità della Scommunica Papale per l'editto del Doge. Questo non è altro, che dire, che quando il Giudice afferma la sua sentenza esser giusta, & valida, & il Reo afferma essere ingiusta, & nulla, all'hora si ha da credere al Reo, & non al Giudice. Dottrina per certo degnissima di sì gran Theologo. & qual sentenza sarà mai giusta, & valida, se si ha da credere al Reo? Secondo dice, che non può scusare certi Religiosi, che hanno eletto più tosto partirsi da Venetia, che celebrare i diuini Officij, del che hanno scandalizato molti. Non hanno bisogno quei Religiosi di essere scusati, & se alcuni si sono scandalizati dell'obedienza loro verso il Sommo Pontefice, bisogna dire quello, che disse il Saluatore de i Farisei: Sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum, Matth. 15. Terzo dice, che il difendere la libertà del suo Principe naturale è de iure diuino, ma le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, ilquale deue cedere à quello. Gran studio ha fatto questo Dottore nel Ius diuino, che ad ogni parola gli vien in bocca. Et di qui nasce che argumenta così diuinamente: Defendere la libertà del Principe è de iure diuino, le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano: il Ius humano cede al Ius diuino: dunque deuono i Sacerdoti dispregiar le Scommuniche, & l'interdetto del Papa, per difendere la libertà del Doge di Venetia. Ma noi respondiamo, che se è de iure diuino difendere la libertà del Principe della terra, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del Principe del Cielo: & di più diciamo che la libertà, che hoggi pretende il Doge di Venetia, è libertà di carcerare quelli che non li sono suddi-

ti, & di fare leggi contra la giustitia, & la pietà, & però è de iure diuino non difendere, mà impugnare cotal libertà, & aggiogniamo, che le sentenze Ecclesiastiche quanto alla potestà sono de iure diuino, fondate nell'Euangelio. Matth. 18.

Quarto dice, che alcuni s'ingannano con pensare, che la controuersia presente sia de Fide, essendo solamente de moribus: & se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negotio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da S. Paolo. Rispondo, che la controuersia principale non è de Fide: mà nondimeno quelli, che hanno preso à difendere la Signoria di Venetia, hanno mescolato ne' loro trattati de gl'errori in materia de Fide. Et l'auuersario, che con la sua solita prudenza dice, che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S. Paolo; non si accorge, che quelle cose che sono insegnate da S. Paolo espressamente, non si possano chiamare opinione, perche nè seguitaria, che si potesse dubitare della dottrina di S. Paolo, essendo che l'opinione è incerta, & dubbia. La verità è, che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo in modo alcuno, mà si bene si troua in S. Paolo nell'epistola alli Hebrei al 13. capitolo: Obedite præpositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilant, tamquam rationem pro animabus vestris reddituri. Et contro questa dottrina, che non è l'opinione, mà certissima Fede Catholica, fanno hoggi li Signori di Venetia, ingannati da voi altri non Dottori, ma seduttori.

Quinto dice, che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Principe. Che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi ha mai inteso, che il Principe secolare sia Capo de' Sacerdoti, & per consequenza capo della Chiesa, se non doppo che il Rè d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa, & fecesi chiamare Capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui,

che

che non si tratta de Fide, ma de moribus.

Sesto, lauda li Ecclesiastici di Venetia, che siano prontissimi à metter la vita per il suo Principe. Nuoua sorte di Santi è questa, che vogliono mettere la vita per il Principe, che li constringe à far sacrilegij, & disubbidire al Vicario di Christo: sin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de' Santi: Isti sunt triumphatores, qui contemnentes iussa Principum meruerunt præmia æterna. Di quà auanti bisognarà dire: Isti sunt triumphatores, qui contempserunt Deum, vt seruarent iussa Principum: se si ha da credere à questi nuoui Dottori.

Settimo dice, che li Signori Venetiani hanno messo pena della vita alli Religiosi, se non tengano aperte le Chiese, & non celebrano i diuini Officij, acciò che per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fu sempre Catholica: & hora più che mai professa di conseruarsi tale. A questo non voglio risponderé io, mà lassarò che li risponda lo Spirito santo, per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta, & victimas, & non potius vt obediat voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimæ, & auscultare magis, quam offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere. Et acciò che non dica, che quì si parla dell'obedire à Dio, senti quello che dice il Signore in S. Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. Si che sia pur certa la Republica di Venetia, che quei diuini Officij, & sacrificij non piacciono à Christo, che si fanno contro l'obedientia del Vicario di Christo: & non placano, ma accendono l'ira di Dio contra di quelli che li offeriscano, & di quelli, che constringano ad offerirli.

Ottauo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro nel cap. Nouit, de iudicijs notab. 3. & nel Manuale c. 27. de Censuris, dicendo che in tutto quello, che si è detto di sopra è in suo fauore, & finalmen

te esforta che per non pericolare, ogn'vno si ritiri à quel securissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti li Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, mà ex priuilegio Principum, li quali Principi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegij come loro piace. Rispondo, che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che fin quì ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggano da tutti, mi rimetto al giuditio de' Lettori. Mà che li Principi secolari possino retrattare, ò sminuire li priuilegij di essentione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tanto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Autori, che meno fauoriscono la essentione Ecclesiastica.

Hora hauendo sodisfatto, come io penso, à tutte le obiettioni di questo Dottore: resta solo, che auuisi, & esforti, & preghi, come fo con tutto'l cuore, quella Nobilissima Republica, & il suo Serenissimo Principe, che consideri bene di che Dottori si fida. Et per non andar lontano, questo Dottore, al quale ho preso à rispondere, dice, che il Nauarro è tutto in suo fauore, & pure il Nauarro nella Somma al cap. 25. nu. 16. dice, che è peccato à constringere li Ecclesiastici ò commandarli, à non seruare l'interdetto. Et nel cap. Nouit, de iudicijs, notab. 6. num. 30. dice, che li Clerici & Monaci sono essenti dalla potestà de' Principi secolari, iure diuino, quanto alle cause criminali, & spirituali, & altre annesse al Clericato, & aggiogne questa esser sentenza commune de' Theologi, & Canonisti. Dunque secondo il Nauarro pecca contra il ius diuino quel Principe, che mette in prigione i Clerici, ò Monaci, ò presume giudicarli in causa criminale: & similmente pecca contra il ius diuino, quando comanda a' Clerici, ò a' Monaci, che celebrino le Messe, ò li diuini Officij, per che queste sono cose spirituali. Et finalmente peccaria

con-

contra il ius diuino se tentasse di torre, ò sminuire que-
sta essentione che hanno i Clerici & Monaci da Dio. Ecco
dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo Dotto-
re, & come vi hà ingannato sotto il nome del Nauarro.
Et il simile fanno tutti gli altri, de' quali sin'hora sono
vsciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di no-
uità, & bugie. Essorto, & prego appresso à pensare, che
nessuno vuol meglio a' figliuoli, che il padre, & la madre:
che però disse S. Paolo, ancorche habbiate molti pedago-
gi, mà non hauete molti padri. La Madre vostra è la San-
ta Chiesa Romana, il Padre vostro è il Sommo Pontefi-
ce, che in luogo di Christo vi nodrisce, & allieua fin che
siate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiso. Però do
uete presupporre, che molto più bene vi vogliono questa
Madre, & questo Padre, che costesti pedagogi, che voglio-
no insegnarui le regole al rouescio. Finalmente essorto,
& prego à considerare i giuditij diuini, i quali molte vol-
te si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nella vi-
ta di santo Stanislao Vescouo, & Martire, che Papa Gre-
gorio VII. per i peccati del Rè Bolessao messe l'interdet-
to in tutta la Polonia, scommunicò il Rè, & gli tolse il
titolo Regio. Et perche il sudetto Rè stette indurato, &
impenitente, Iddio lo castigò, con fare, che fusse dispreg-
giato da suoi, & aborrito da' forastieri. Et perche non per
questo si conuertì, aggionse Iddio il secondo flagello,
con fare che gli si ribellasse parte del Regno, & nel resto
nascessero dissensioni, & seditioni grandi. Et perche nè
anco questo bastò, aggionse il terzo flagello, con fare, che
come fuora di se andasse fuggendo, & errando per le sel-
ue con i suoi cani appresso, & vn giorno cascasse repenti-
namente morto, & fusse da' proprij cani diuorato. Ecco
l'horrendo fine di chi dispreggiaua la scommunica, &
l'interdetto del Vicario di Christo, & nondimeno costui
non fù mai ardito di comandare, che l'interdetto non si
seruasse. Il medesimo fine fece Lodouico Bauaro Impera-

tore,

tore, il quale dispregiando le censure di Papa Giouanni Vigesimosecondo,& poi di Papa Benedetto Duodecimo, vn giorno alla sprouista cascatogli il proprio cauallo sopra, repentinamente si morì, senza hauer tempo di essere assoluto da' peccati,& dalle censure, come scriue Giouanni Villano nel libro 12.cap.105 Il medesimo Dio è hora, che era allhora, & la medesima omnipotenza tiene, che allhora teneua: si che se così aspramente punì coloro; che non sforzauano à dispregiare le censure Ecclesiastiche, mà solo essi le dispregiauano, che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi dispregiano le censure: mà con minaccie di morte sforzano gl'altri à dispregiarle? Dunque obbediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci essorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Nolite tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.

# RISPOSTA DEL CARDINAL BELLARMINO

## Ad vn libretto intitolato

## *Trattato, & resolutione sopra la validità de le Scommuniche di Gio. Gersone.*

QVANTO sia vero quello, che dice Christo Signor nostro, Qui male agit, odit lucem. Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccoli trattati di Gio. Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne piccoli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori; & quanto poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore, anzi per esser più occulto hà finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hipocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio. Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefatione sono queste.

1 [Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di Nostro Signore contro la

Sere-

Sereniſſima, & Religioſiſſima Republica di Venetia ſiano ſtate fulminate Scommuniche, & cenſure, perche la Republica di Venetia ricuſa di ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato. ] Se noi andiamo ricercando tutte le ſorte di libertà, che può hauere vna perſona, ò vna Republica, non ritrouaremo altre ſorte, che le ſei ſeguenti, libertà d'arbitrio, oppoſta alla neceſſità naturale: libertà Chriſtiana, oppoſta alla ſeruitù del peccato: libertà ciuile, oppoſta alla ſeruitù de ſchiaui: libertà di Republica, oppoſta alla ſoggettione d'vn Monarcha: libertà di Principe aſſoluto, che non riconoſce superiore nelle coſe temporali, oppoſta alla ſoggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore, & finalmente libertà di far male, oppoſtà alla ſeruitù della giuſtitia, qual libertà di far male S. Paolo dice eſſere vna iſteſſa coſa con la ſeruitù del peccato: Cum ſerui eſſetis peccati, liberi fuiſtis iuſtitiæ. Rom. 6. Non credo che l'Autore di queſta prefatione parli della libertà dell'arbitrio, che è naturale, nè ſi può perdere in modo alcuno, ſe non ſecondo l'errore de' Lutherani, & altri ſimili heretici. Nè anco può parlare ragioneuolmente della libertà Chriſtiana, oppoſta alla ſeruitù del peccato, perche queſta non ſi perde per obbedire al Vicario di Chriſto, mà ſi bene per non obbedirgli. Nè ſi può credere, che parli della libertà ciuile, della quale ſono priui li chiaui, nè anco della libertà di Republica Ariſtocratica, ò Democratica, della quale ſono priui quei popoli, che ſono ſoggetti alla poteſtà Regia, ò vogliamo dire Monarchia, perche nè il moderno Sommo Pontefice, nè anco i ſuoi predeceſſori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, ſapendo molto bene che alla Religione Chriſtiana, della quale il Sommo Pontefice hà la cura principale, non repugna neſſuna forma di gouerno legitimo, ò ſia d'vn Rè, ò di Optimati, ò del Popolo, anzi queſta varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chieſa

vni-

vniuersale. Resta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, & di questa è verisimile che parli l'Autore della prefatione: mà senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Venetiana, perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato. & se si opponga, che il far leggi, & punire i delinquenti è proprio di Principe assoluto: & pure N.S. Paolo V. scommunica i Capi della Republica Veneta, perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto; nè in relassare certi delinquenti, che hanno messi in pregione. Si risponde, che Paolo V. Sommo Pontefice scommunica i Capi della Repub. Veneta, non perche non vogliono obedire in annullare qualsiuoglia legge di cose temporali, mà leggi inique, & impie, in pregiuditio della Chiesa, & in offesa grande di Dio, & del prossimo. Et chi può negare, se sia Catholico, che appartenga al Papa come Pastore vniuersale, riprendere qualsiuoglia Principe ò Republica de' peccati loro, & se non obbediscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge, che haueua fatta pregiuditiale al seruitio diuino, & Innocentio Terzo, come si legge nel cap. Nouit, de iudicijs, dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene la censura de' peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus, dice esso iudicare de feudo, cuius ad ipsum, Regem videlicet, spectat iudicium, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. Et più à basso; Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum:

num: & si correptionem contempserit per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum Regibus, & aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege diuina, ita magnum iudicabis, vt paruum: nec erit apud te acceptio personarum. Fin quì sono parole di Papa Innocentio. Et Papa Bonifacio nell' Estrauagante. Vnam sanctam, de maiorit. & obed. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra deue essere drizzata dalla spirituale, perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessuno altro Principe temporale: tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice, Vicario di Christo in terra: il quale Sommo Pontefice, perche ha per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia del gouerno de' Principi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno dell'anime loro, & de i popoli, ò in pregiuditio della Christianità: mà quando fanno il contrario, può & deue metterui le mani, & drizzarli, & chi non crede questo, non è Catholico. Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa, nè contengono peccato alcuno. Responderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiuditio alla Chiesa, tocca all'istesso Sommo Pontefice, che è giudice supremo; si come il giudicare, se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al qualè appartiene la cognitione de' peccati. Similmente la Santità di Nostro Signor Paolo V. non riprende in Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, mà perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale, nè fà conto de sacri Canoni, & delle grauissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni,

tro-

trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, mà dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna cosa istessa con la seruitù del peccato opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettano libertà di rubbare, & ammazzare, & fare simili sceleratezze a' loro sudditi; perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; così non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, permettere libertà a Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa, & alla salute delle anime. Et come non deue vn pastore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & pascolare herbe velenose, & bere acque corotte; nè deue il nocchiero dar libertà alle naue di lassarsi portare da qualsiuoglia vento in scogli, & sassi: così non deue il Sommo Pastore delle pecorelle di Christo, & il principal nocchiero della Nauicella di S. Pietro, dar libertà a' Christiani di perdere essi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente come giustamente non piace alla Republica Veneta la libertà di conscienza, quale hoggi piace a tutti li heretici, perche ben vede, che questa è libertà di appigliarsi à qualsiuoglia errore, & però fauorisce, & aiuta il tribunal della santa Inquisitione; così non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & al bene della Madre sua spirituale, che è la Santa Chiesa, & doueria hauer caro di essere di ciò ammonita, & corretta dal Padre suo spirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

2 Passa l'Autore ad vn'altra falsità, dicendo [ Io mi son dato a ricercare ne gl'approuati Autori qual fusse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. ] Questa è la seconda falsità, congionta con vna incredibile temerità, & intollerabile arroganza, perche l'Autore della Prefatione ardisce di definire che le cause

della ſcommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, ſiano ingiuſte. Et forſe chi poteſſe parlare con queſto Scrittore, trouerìa che non è informato del negotio, nè sà quali ſiano le cauſe della ſudetta ſcommunica, maſſime che egli ſteſſo dice, eſſerſi moſſo a ſcriuere ſolo per vna fama ſparſa in Parigi. Onde biſogna, che ſia vno di quelli, de' quali dice l'Apoſtolo: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Timoth. 1. E poſſibile, che tu ſij così temerario, che ſenza hauer prima ben inteſo il negotio, ſenza hauer molto ſtudiato, ſenza conſultare con huomini dotti, ardiſca di pronuntiare vna ſentenza così aſſoluta contro del Vicario di Dio? Et quando bene haueſſi ſtudiato aſſai, & conferito con altri, & fuſſe a pieno informato di ogni coſa, doueui eſſer così arrogante di condennare d'ingiuſtitia il ſupremo Giudice del Mondo, & queſta tua ſentenza per mezo della Stampa farla nota a tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale giudichi eſſer ingiuſte le cauſe della Scommunica del Sommo Pontefice, non ſi fonda in altro, ſe non nella fama ſparſa, che la Republica Veneta ſia ſcommunicata, perche ricuſa ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato. Et noi habbiamo dimoſtrato chiaramente queſta ragione eſſer falſa: & perche la giuſtitia della ſcommunica fulminata da Noſtro Signore è notoria a tutti, & approuata da tutti, eccetto che dall'intereſſati, che ſi guidano per paſſione più che per ragione, non ſpenderemo più parole in rifiutare queſta falſità.

3 Seguita la terza [ Et leggendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne di eſſere ſcritte in lettere d'oro: A benche l'arma della ſcommunica, &c. hauerei deſiderato, che ſi come quei Santiſſimi Padri hanno preſcritto alli Prelati la regola, che debbono ſeruare per vſare vna tal medicina a ſalute: coſi haueſſero inſegnato alle diuote, & religioſe conſcienze, qual fuſſe il loro debito,

bito, quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo Nostro Signore, & da S.Paolo, & dalli sacri Canoni antichi. ] Non contento l'Autore di hauer detto vna falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggiogne vn'altra contro del Concilio vniuersale, acciò così faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato a' Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato a' laici come si deuono portare quando i loro Prelati non seruano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Christo, di S. Paolo, & de' sacri Canoni antichi. Ma se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & non solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, che esso allega è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma: & si come nel principio del Decreto si auisano li Prelati, che non si seruino dell'arme della scommunica, temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri; così nel fine si auisano i laici etiandio constituti in magistrato politico, che non tocca a loro giudicare, se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito, & però comanda a' magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, nè meno comandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet, sub prætextu, quod contenta in præsenti Decreto non sint obseruata; cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha prouisto ad ogni

cosa: & hà insegnato che l'officio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche; come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, vno de' quali è costui, a chi noi rispondiamo

4 Mà passando più oltre aggiogne l'Autore, & dice [ Et mentre non trouando quì quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c. ] Non si può negare, che Giouanni Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pontefici di diuerse obbedienze a sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzare sopra modo l'autorità de' Concilij, & sbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di quì nacque che caddero in manifesti errori contrarij alle sacre Scritture, & alla commune sentenza de' Theologi, che furono & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono la potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scommunica, come sono S. Tomaso, S. Bonauentura, S. Antonino, & infiniti altri, senza addurre vn'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5 Ma sopra tutto è degna di reprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefatione a tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone [ acciò, dice egli, cia-

ciascuna pia, & religiosa conscienza leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auuersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, Trepidauerunt timore, vbi non erat timor. ] Ecco doue arriua la cecità humana, a seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimosecondo, il Profeta santo dice, che gl'huomini empij non temono il vero Dio, che è degnissimo di esser temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo con esse persuadere che non si tema il Vicario di Dio, & per consequenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij: Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica, dice che la sentenza del Pastore si ha da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auuersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma quì il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin'all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia a dispregiare gl'ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispregiare qualsiuoglia altro ordine. Con questo artificio Martino Luthero ha persuaso a molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gl'ordini di S. Chiesa, & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'habito sacro, pigliar marito, ò moglie; & tanti

popoli calpestrare le sacre imagini, scordarsi delle vigilie, & delle feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa; & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

6 Alla fine l'autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo, dicendo: [ Ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio. ] Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parlà l'Aopostlo nell'epistola a gl'Ephesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fideli contro del Demonio infernale, Vt possitis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice S. Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et S. Iacomo: Resistite Diabolo, & fugiet a vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice; come se l'Apostolo in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio, hauesse detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere a Dio nel suo Vicario. Et quale è quella Fede, ò quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, & quella parola di Dio, che non c'insegni ad essere suggetti, & obbedire a' Prelati di Santa Chiesa? non dice S. Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gl'Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Ma

Ma già è tempo, che veniamo a considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che ouero non fanno a proposito, ò sono erronee.

1 La prima consideratione è, che la Scommunica, & la irregularità principalmente si fondano nel disprego delle chiaui della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica. ] Questa consideratione è vera, intendendo per disprego la disobbedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.

2 La seconda consideratione è, che il disprego delle chiaui può essere in trè modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente. ] Così dice l'interprete poco fedele: perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiue. Le quali parole sono quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è, interpretatiuo è quello che non pare, & è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.

3 La terza consideratione è, che il disprego delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & consequentemente l'irregularità: ma nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scommunicato da Dio. ] In questa consideratione non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandosi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente sia scommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa ò diuini officij, il che è falso come ogn'vno sà.

4 La quarta consideratione è, che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui in nessun de' trè modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui. ] Questa consideratione è vera se si parli dell'abuso delle chiaui in cose essentiali, come

saria

ſaria quando il Prelato eccedeſſe la ſua poteſtà, ò ſcommunicaſſe ſenza far prima monitione niſſuna, ò comandaſſe ſotto pena di Scommunica coſe contrarie al comandamento diuino, perche all'hora ſi potria dire con S. Pietro: Obediendum eſt magis Deo, quam hominibus. Act. 5. Ma ſe bene è vera la dottrina del Gerſone, tuttauia l'intentione dell'interprete può eſſere molto velenoſa, poiche forſe vuole, che le genti credano che la Scommunica che Noſtro Sig. hà fulminato, ſia vn abuſo notorio delle chiaui: eſſendo per il contrario vſo legitimo, & ſantiſſimo, come ſi potria chiaramente moſtrare quando ſi trattaſſe di queſto.

5 La quinta conſideratione è, che quando il Prelato abuſa la poteſtà delle chiaui, più ſprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fà il ſuddito quando non obediſce al ſuo Prelato, & di quì ſi raccoglie, che ſia opera meritoria in ſimili caſi reſiſtere in faccia al Prelato, come fece San Paolo à San Pietro.] In queſta conſideratione ci ſaria aſſai da dire, ma perche poco fà al noſtro propoſito, diremo ſolo due coſe. La prima che la dottrina del Gerſone pare poco ſicura, & meno fondata, perche laſſando le comparationi, che poſſano variarſi ſecondo le varie circonſtanze, onde può eſſere che hora pecchi più il Prelato, che vſa male la poteſtà, & hora pecchi più il ſuddito, che nõ obbediſce: ſe conſideriamo ſolamente l'vſar male la poteſtà, & il non volere obbedire alla poteſtà, maggior peccato è non volere obbedire, che vſar male la poteſtà: perche chi vſa male la poteſtà, fà vn peccato d'ingiuſtitia, & offende vn'huomo ſuo ſuddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giuſtamente comanda, & diſpregia la ſua Scommunica fà vn peccato di ribellione, & offende la Diuina Maeſtà nel ſuo Vicario, & così diſſe Chriſto: Qui vos ſpernit, me ſpernit. Luc. 10. & l'Apoſtolo nella prima de Theſſalonicenſi al 4. cap. Qui hæc ſpernit, non hominem ſpernit, ſed Deum.

Et

Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'idolatria. La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi à dispregiare i comandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza à S. Pietro in materia di obbedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque a Dio per mostrare al Mondo l'humiltà di San Pietro, permettere che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse San Paolo più illuminato di S. Pietro, & così San Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di S. Paolo, massime che San Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di San Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre essorta i sudditi ad obbedire a' loro Prelati: & esso stesso venne a Hierusalem a visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'epistola a' Galati. Hora che consequenza saria questa, S. Paolo Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire S. Pietro; donque saranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questa non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

6 La sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obbedendo al Prelato sia dispregiatore delle chiaui, & vn'altro similmente non obbedendo, non sia dispregiatore, perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obbedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità, che il

suo

ſuo Prelato vſa male della poteſtà delle chiaui. ] In queſta conſideratione non ci occorre altro da dire, ſe non che non baſta qualſiuoglia probabilità, ne probabilità di qualſiuoglia abuſo della poteſtà delle chiaui, per non eſſere obligato di obbedire al Prelato. Anzi ſecondo la dottrina commune, acciò vno non ſia obligato di obedire, biſogna che ſia certo, & notorio che il Prelato in coſa eſſentiale abuſi la poteſtà, perche è regola generale data da S. Agoſtino nel libro 22. contra Fauſto al cap. 75. & ſeguitata da gl'altri, che il ſuddito è obligato ad obbedire, non ſolo quando è certo che il Superiore, non comanda coſa contra Dio, ma anco quando non è certo ſe comandi coſa contra Dio, perche in caſo di dubio ha da ſeguitare il giuditio del ſuperiore, & non il ſuo proprio: & allhora ſolo non ha da obedire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di ſopra: Obediendum eſt Deo magis, quam hominibus.

7 La ſettima conſideratione è, che per conoſcere il diſpregio delle chiaui, ſi ha da guardare la poteſtà legitima, & il legitimo vſo della poteſtà: & però ha biſogno di Gloſa quel detto commune, la ſentenza del Paſtore, ò del Giudice, ancor che ingiuſta ſi deue temere. ] Queſta è buona conſideratione, & la gloſa di quel detto commune ſi troua ne'ſacri Canoni, ne' quali è quell'iſteſſo detto, cioè nel decreto di Gratiano 11. quæſt. 3. per molti capitoli, & la ſomma è, che la ſentenza del Paſtore ſi hà da temere, quando è ingiuſta, ma valida: come quando non gli manca neſſuna parte eſſentiale, ma ſolo qualche coſa accidentale: per eſſempio, vn legitimo Prelato ſcommunica vn ſuo ſuddito per cauſa giuſta, hauendolo prima auiſato, ma non lo ſcommunica per puro zelo di giuſtitia, ma per odio particolare che li porta, ò non l'ammoniſce trè volte, ò non mette la ſentenza in ſcriptis; queſta ſcommunica è ingiuſta, ma valida, & però ſi de-

ue

ue temere. Quando anco fuſſe veramente inualida, ma non ſi ſapeſſe l'inualidità, ſi deue ſimilmente temere, almeno per lo ſcandalo. Ne mi ſtendo a prouare queſte coſe, perche ſono chiare, nè anco il Gerſone le negaria. Et da queſta conſideratione potrà ciaſcheduno raccorre, che la ſentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requiſiti coſi eſſentiali, come accidentali, & però ſi deue temere, eſſendo non ſolo valida ma giuſtiſſima. Perche, ſe ricerchi la poteſtà legitima, trouerai che è poteſtà ſuprema, data da Dio, vniuerſaliſſima ſopra tutti quelli, che pretendono eſſere pecore dell'ouile di Chriſto, & membra del corpo miſtico della Chieſa, & Cittadini della Città di Dio, & domeſtici nella caſa dell'iſteſſo Dio. Che ſia poteſtà vniuerſale ſi vede chiaro in quelle parole: Quodcumque ligaueris, & quodcumque ſolueris, Matth. 16. Et che ſia ſopra tutti, ſi vede in quelle altre parole: Paſce oues meas, Ioan. 21. Doue non ſi riſtringe a queſte ò quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che ſono ſue: & chi queſto non crede non è Catholico. Se ricerchi l'vſo legitimo, trouerai che non ci ſono mancate molte admonitioni, nè alcuna di quelle coſe, che ricerca l'ordine giuditiario. Se finalmente ricerchi la cauſa, trouerai che è ſtata la difeſa della Eccleſiaſtica immunità, la quale il ſacro Concilio di Trento ſeſſ. 25. cap. 20. dice eſſer fondata nell'ordinatione diuina: & nelle Conſtitutioni de ſacri Canoni: & per la quale ſappiamo che molti ſanti Prelati hanno combattuto fin'alla morte, & Dio ha illuſtrato S. Tomaſo Cantuarienſe con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire ſuo, come anco poi lo dichiarò la Chieſa, per hauer ſparſo il ſangue per la libertà dell'iſteſſa Chieſa.

8 L'ottaua conſideratione è, che più pericolo apporta l'abuſo delle chiaui nel ſommo Pontefice, che nell'inferiori, perche da gl'abuſi dell'inferiori, ſi può appellare al Papa, ma dall'abuſi del Papa, non ſi può appellare

ſe

ſe non al Concilio Generale, il quale non ſi può così fa-cilmente congregare. Et ſe bene prima del Concilio di Coſtanza ſi teneua da molti che non fuſſe lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'iſteſſo Concilio hà dechiarato eſpreſſamente eſſere hereſia il negare la ſuperiorità del Concilio ſopra del Papa.] Queſta conſideratione contiene vn errore grauiſſimo, & manifeſtiſſimo, & chi mette in campo queſto errore à propoſito delle coſe preſenti, ſi dimoſtra poco Catholico. Et per cominciare dal Concilio di Coſtanza ſi dice tre coſe. La prima, che detto Concilio non hà dichiarato in neſſun luogo eſſere hereſia negare la ſuperiorità del Concilio ſopra del Papa, veggaſi, & riueggaſi bene tutto il Concilio, & non vi ſi trouerà coſa tale. La ſeconda, che il ſudetto Concilio nella 4. ſeſſ. fa vn decreto, doue dichiara, che l'iſteſſo Concilio di Coſtanza rappreſenta la Chieſa vniuerſale, & ha poteſtà da Chriſto immediatamente, alla quale poteſtà è obligato di obbedire ogn'vno, & anco l'iſteſſo Papa. Il qual decreto s'intende dà huomini dottiſſimi, che non parli di qualſiuoglia Papa; ma del Papa dubbio, come era allora, che tre diuerſi huomini ſi teneuano per Papi, & haueuano i loro ſeguaci, & queſto è veriſſimo, che la Chieſa ha poteſtà di dichiarare qual ſia il vero Papa, & che quelli, che al tempo del ſciſma litigano del Papato, ſono obligati di obbedire alla ſentenza della Chieſa, & del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, ſia obligato di obbedire alla Chieſa ò al Concilio, da quel decreto non ſi può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo ſciſma, perche non eſſendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo ſenza capo, & così non haueua autorità di dichiarare coſe di fede, ne altre ſimili di maggiore importanza. Et ſe bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio

Con-

Constantiense, l'approuò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'herefie di Giouanni Vvicleffo, & di Giouanni Hus: ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, non fu fatto Conciliarmente, cioè con essami & dispute precedenti, & con pigliare i voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo Scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantuano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, Verbo excommunicatio VII. num. 93. & dipoi tutti li Sommi Pontefici la rinouano nella Bolla, detta in Cœna Domini, & finalmente Papa Martino V. con il voto dell'istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare, se credano che il Sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di quì si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto, altrimente saria contrario à se stesso, & quando si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo. Ma lassando da parte il Concilio di Costanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si può prouare con somma breuità, con l'autorità della Scrittura, de' Concilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo da autorità alla Chiesa, ò a' Concilij sopra de loro Pastori, & molto meno sopra del sommo Pastore, ma si bene al rouerscio dice S. Paolo nè gl'atti Apostolici al cap. 20. che Dio hà posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo,

Matth.

Matth. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; doue che Christo facendo San Pietro fondamento della Chiesa, fù come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Così in San Giouanni al 21. quando Christo disse à San Pietro: Pasce oues meas, lo fece Pastore di tutto il suo ouile; & non è dubbio, che l'ouile non hà autorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando disse il Signore in San Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nell'vniuersale, è come vn Maiordomo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo hà potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non hà potestà sopra di esso, così il Vescouo hà potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non hà potestà sopra del Vescouo, nè la Chiesa etiandio congregata nel Concilio, hà potestà sopra del Papa, & però soggionge in quell'istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo moram facit Dominus meus venire, & cęperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemq; eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio, non si porta bene, non vuole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba à se stesso l'autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauendo la Chiesa, & per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa. La medesima verità che hab-

bia-

biamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i Sacri Concilij. Quando San Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare a gl'idoli per timore della morte: si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes a nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mentione Papa Nicolò Primo in vn'Epistola all'Imperator Michele. Similmente vn Concilio Romano congregato da San Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Chalcedonense, che è vno de' quattro primi Concilij generali nella terza attione condanna Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarcha doppo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non hà potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmacho approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores cœlo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. attione leggiamo così: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paulo Emilio nel 3. libro della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio de Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro Terzo, hauendo da fare vn Decreto del modo

di eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore, perche non ci è nessuno in terra superiore al Papa, leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, & che però a lui solo tocca di con uocare, di transferire, & di licentiare i Concilij. Hora se l'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardire di dire, che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio? Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Nè anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel Monarcha, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passorono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta, che non depende da' Popoli, nè da essi ha la sua origine, ma depende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius; & regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che nõ dependa questo Regno da gli huo mini lo mostra Christo, quando dice; Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confessaremo quando diremo; Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia

nelle

nelle Scritture alla famiglia: Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria consequenza, che il Vicario Generale di Christo non dependa dalla Chiesa, ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità; come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non ha l'autorità del Regno, ma dal Rè, ne può essere giudicato ò punito da' popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si è ingannato, & chi lo segui ta s'inganna, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Concilij, & della manifesta ragione. Et se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S. Mattheo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Risponderei, che in quel luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa, & così l'espone S. Gio. Chrisost. hom. 61. in Matth. & Papa Innocentio Terzo cap. Nouit, de iudicijs, & così dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi, che chi vuol denuntiare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario.

9 La nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà. ] Questa consideratione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di Nostro Signore, & alla santa Sede Apostolica, come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno del Cielo. Simili sono le arti delli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sà insegnare. Et douerebbono li Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

10 La decima consideratione è, che non incorrono il dispregio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali pretense sentenze per mezo della potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. ] Questa è vna perniciosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Siluestro verbo Bellum 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia, & però se non s'applica a certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendano qualcheduno, & li ligano le mani, certo è che li fanno violenza, & nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si ligano i forzati al banco della galera, & con aspre batiture sono constretti a vogare; chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tuttauia non dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito, parimente quando vno è forzato dal superiore ò Ecclesiastico ò secolare a restituire ad altri la robba, ò la fama, ò seruare la fede, & le promesse, non si può dire che colui così sforzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempij, quando tal volta i Magistrati, ò Principi impongono grauezze a' popoli, & li forzano a pagarle: non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli à far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle Case, & nelle Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla

la della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza: perche se quello che nō vuole vdire la Chiesa, deue essere a noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere a noi peggio che gentile & publicano. Et quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di Scommuniche, già il sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, ne comandino, che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non è officio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuora di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet; perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa: & ha il rimedio pronto senza ricorrere a forza, nè ad aiuto de Principi, che è l'obbedienza, & l'humiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano.

11 La vndecima consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere; massime se si osseruerà la debita informatione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra &c.] Questa consideratione per parlare modestamente è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn ignorante può rimettersi in cose dubie al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che si può rimettere à qualsiuoglia Theologo ò Giurisconsulto, massime in materie

di obbedienza al sommo Pontefice, è vna grandissima temerità, perche non è dubbio ma certissimo, che in cose dubbie si hà da obbedire al superiore; & all'hora solo non si hà da obbedire, quando è certo & chiaro, che il superiore comāda cose contrarie al comandamento di Dio. & poi quanti Theologi ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, a chi ti remetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gl'hà detto, che quella sentenza non si ha da osseruare: quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell'obbedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obbedienti? Et se li deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'omnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser sauij procurano di sbassare l'autorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti li heretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo: Ego dixi Dij estis, nè è inconueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo & in terra, poiche Christo hà detto: Quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum & in Cœlis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri & dotti Catholici. & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice, che pochi arriuano à capirla, perche può fare tutto quello che è necessario à condurre le anime in Paradiso, & può leuare tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò astutia possino opporre. onde S. Cirillo citato da San Tomaso nell'Opusculo de primatu Petri dice, che si come Christo

hebbe

hebbe dal Padre pieniſſima poteſtà ſopra tutta la Chieſa: così Chriſto diede à S. Pietro, & alli ſuoi ſucceſſori pieniſſima poteſtà ſopra tutta la Chieſa.

12 La duodecima conſideratione è, che quelli fomentano il diſpregio delle chiaui, i quali douendo reſiſtere all'abuſo delle chiaui, ſi diuidono trà loro, & s'impediſcono l'vn l'altro. La verità è, che ſi deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuſte ſentenze, ma ſe la humil diligenza non gioua, ſi deue dar di mano ad vna virile & animoſa libertà.] Queſta conſideratione era molto à propoſito a tempo del Gerſone; perche eſſendo all'hora vn ſciſma di trè Papi, de' quali ciaſcuno fulminaua ſentenze di Scommuniche contro li ſeguaci dell'altro. In quel tempo era bene, che i fideli ſi vniſſero à leuare lo Sciſma, & poco ſi curaſſero di quelle Scommuniche, poiche non era certo chi di loro fuſſe il Vicario di Chriſto, & non oſtante quelle Scommuniche attendeſſero al negotio dell'vnione della Chieſa. Ma hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa ſolo, & quello indubitato, & certo, queſta conſideratione non è à propoſito: nè ad altro ſerue, che à fare vn nuouo ſciſma de' membri contro del capo loro.

# RISPOSTA
# AL SECONDO OPVSCVLO
# DEL GERSONE,

## Intitolato:

*Essame di quella assertione, Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.*

El secondo Opusculo l'istesso Gio. Gersone riferisce, che vn certo Commissario Apostolico in vn suo processo publico pose la seguente assertione. Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste, si debbano osseruare, & temere. ] Sopra la quale assertione fa vna censura diuisa in più propositioni, & sono le seguenti.

Prima, questa assertione è falsa. Seconda, questa assertione è impossibile. Terza, questa assertione è erronea, quanto a' costumi. Quarta, questa assertione è sospetta di heresia. Quinta, questa assertione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giuditio, acciò dechiari, ò ritratti la sua sentenza, & se sarà pertinace nel suo parere, si dourà lassare in mano della giustitia secolare.

Questo è in somma il giuditio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vederà dal discorso seguente. Quel Commissario ò vero, ò finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di San Gregorio, aggionse, che doueuano ancora essere osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiognere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida,

gida, come è questa del Gersone, il quale hà preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario, & di ambedue con breuità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste: perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie del Gratiano 11. quæst. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato in quel senso, che parla S. Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come S. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia, si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si hà da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Cosi dalle parole del Commissario non si ha da raccorre, che tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle, che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calumnia che si dà alle parole del Commissario, si potria dare anco alle parole di Santo Gregorio. Secondariamente riprende il Gersone, che il Commissario habbia detto, che le sentenze sue, se bene fussero ingiuste si deuano temere, & osseruare. Perche altra cosa è osseruare, altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si debbia osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del comandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de' Sacramenti, & della conuersatione de' fedeli, & in questo senso si può dire benissimo, che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere, & osseruare;

per-

perche non ſono coſe diuerſe temere la ſcommunica, & oſſeruare la ſcommunica:perche chi la teme,ſi aſtiene dal la participatione de' Sacramenti, & dalla conuerſatione de fedeli;& così l'oſſerua,& chi non l'oſſerua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gerſone ha preſo equiuocatione fra la ſentenza che comanda qualche coſa, & la ſentenza che priua di qualche coſa, & hauendo ſopra l'equiuocatione fondato il ſuo diſcorſo, non è marauiglia ſe l'ha fondato in aria. Ma poniamo caſo che il Commiſſario habbia parlato del la ſentenza, che comanda qualche coſa ſotto pena di ſcomunica: ancora in queſto modo non ha parlato male:perche quella tale ſentenza, ouero comanda vna coſa chiaramente buona,come reſtituire la robba d'altri;ò vna coſa chiaramente mala, come rubbare, ò beſtemmiare; ò vna coſa della quale è dubbio ſe ſia, ò non ſia mala,come andare alla guerra, che è dubbio ſe ſia giuſta, ò ingiuſta. Se comanda coſa chiaramente buona, ſi ha da oſſeruare, & temere, cioè ſi ha da oſſeruare facendo quello, che ſi comanda per timore di non caſcare nella ſcommunica, & può eſſere che tale ſentenza ſia ingiuſta,non hauendo pre ceduto trè monitioni, ſe bene ſia valida, perche comanda vna coſa buona,& è fulminata da chi ha poteſtà di fulminarla,& è preceduta almanco vna monitione, ſe la ſentenza è dubbia ſe comandi coſa mala, ò non mala, ſi ha da oſſeruare,& temere,perche in caſo di dubbio, deue il ſuddito ſtare al giuditio del ſuperiore, è non al proprio, come di ſopra ſi è detto, & è dottrina commune de' ſanti Padri.Se la ſentenza comanda vna coſa, che chiaramente ſia peccato allhora non ſi deue oſſeruare nè temere,& chi diceſſe che ſi deue oſſeruare ſaria in errore, e di tale aſſertione ſariano vere le cinque propoſitioni del Gerſone, perche ſenza dubbio è falſo, che vna ſentenza che obliga a peccare ſi habbia da oſſeruare,& anco è impoſſibile,che vna ſentenza comandi vn peccato,& oblighi all'oſſeruan

za,

za, & di più è ſentenza erronea quanto à coſtumi, perche inſegna a far male; & anco quanto alla fede, perche chi dice, che ſia lecito a far male, è heretico, & ſe non ſi pente, ſi deue dare alla giuſtitia ſecolare, acciò ſia punito come merita. Et queſta tal ſentenza, non ſolo ſion ſi deue oſſeruare, ma ne anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos, qui occidunt corpus: & più toſto ha l'huomo da morire, che oſſeruare vna tal legge. Onde non ſi troua quel quarto membro, che il Gerſone ha meſſo in campo, cioè che alcuna ſentenza ſi debbia, ò ſi poſſa temere, ma non oſſeruare, parlando del timore che induce all'oſſeruanza. Se bene ſi può hauere vno ſpauento naturale del Tiranno, che comanda l'iniquità. Ma ne anco in queſto ha errato il Commiſſario, perche ſempre hà parlato della ſentenza ingiuſta, ma valida, quale non è queſta, che comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto'l diſcorſo del Gerſone è fondato in aria, & chi l'ha tradotto, & meſſo in luce per inſegnare a Venetiani à diſpregiare la ſentenza giuſta & valida del ſommo Pontefice, ha dimoſtrato di hauere più malignità, che giuditio. Aggiogne a queſto diſcorſo il Gerſone alcune propoſitioni, per moſtrare quello che può & deue fare il Rè Chriſtianiſſimo, per difeſa della libertà della Chieſa Gallicana, delle quali propoſitioni non è neceſſario, che diſcorriamo in queſto luogo. Prima, perche tutte ſi fondano in quel principio, che la poteſtà del Concilio, ſia ſopra quella del Papa, perche non per altro vole il Gerſone che non poſſa il Papa mutare i Canoni antichi, ne quali fondaua allhora la Chieſa Gallicana la ſua libertà, ſe non perche crede, che quei Canoni eſſendo de Concilij non ſiano ſoggetti alla volontà & poteſtà del Pontefice. Hora queſto principio è ſtato dichiarato falſo, ne crediamo che i Venetiani lo poſſino hauere per vero. Secondo, perche dopò i tempi del Gerſone nel Concilio Lateranenſe ſotto Leone Decimo, fù

dero-

derogato alla prammatica che defendeuano le Chiese Gallicani,& furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, & il Rè Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice, anzi il Rè Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro che è il Papa Vicario di Christo, & successore di S. Pietro. Terzo perche la libertà Gallicana, della quale scriue il Gersone non hà che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta, poiche quella si fondaua ne' Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni, così antichi come moderni.

LAVS DEO.